

DI.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1885

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Giuramento del deputato Borghi. — Votazione per la nomina di un vice-presidente della Camera e di quattro componenti della Giunta del bilancio — Estrazione a sorte di due Commissioni per procedere allo spoglio delle suddette votazioni. — Il ministro dei lavori pubblici presenta i seguenti disegni di legge: Convenzione con la Società generale di navigazione per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden; Modificazione della legge postale 5 maggio 1862 e delle leggi relative successive; Convenzione con la ditta Pirelli e C., per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini; Convenzione con la Società Rubattino e Florio per pareggiare le disposizioni contenute in quaderni d'oneri per servizi postali, approvati con legge 15 giugno 1877. — Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria — Discorsi dei deputati Filì-Astolfone, Fornaciari e Francica. — Risultamento della votazione per la nomina di un vice-presidente della Camera: annunzio della votazione di ballottaggio da farsi domani fra gli onorevoli Solidati-Tiburzi e Spaventa. — Comunicasi una interrogazione dei deputati Perelli e Cucchi Francesco intorno a provvedimenti per riparare i disastri delle ultime inondazioni nella provincia di Sondrio.*

La seduta comincia alle ore 2,10 pomeridiane.

**Ungaro**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Giuramento del deputato Borghi.**

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Borghi lo invito a giurare. (*Legge la formola*)

**Borghi.** Giuro.

**Votazione per la nomina di un vice-presidente della Camera e di quattro membri della Giunta del bilancio.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina di un vice-presidente della Camera e di quattro commissari del bilancio.

Si proceda alla chiama.

**Ungaro**, segretario, fa la chiama.

**Presidente.** So vi fossero ancora degli onorevoli deputati, i quali non avessero deposte le loro schede nelle urne, li pregherei di farlo.

Ora si procederà al sorteggio della Commissione che dovrà fare lo spoglio delle schede per la elezione di un vice-presidente della Camera.

(*Segue il sorteggio.*)

La Commissione rimane composta degli onorevoli: Corsi, Taverna, Franzi, Schiavoni, Correale, Sinco, Valleggia, Vacchelli, Sani Severino, Buonomo, Barattieri e Fusco.

Si procederà al sorteggio della Commissione che dovrà fare lo spoglio delle schede dei quattro commissari per la Giunta generale del bilancio.

(*Segue il sorteggio.*)

La Commissione rimane composta degli onorevoli Majoli, Borgnini, Curzio Francesco, Di Breganze, Grassi, Cagnola, Nicotera, Andolfato e Lanzara.

Questa Commissione è convocata per questa sera alle ore 8 e mezza.

Dichiaro ora chiusa la votazione, ed invito la Commissione che deve fare lo spoglio delle schede per la elezione del vice-presidente, di volersi riunire a tale oggetto immediatamente al banco della Presidenza.

### Presentazione di disegni di legge, fatta dal ministro dei lavori pubblici.

**Presidente.** Vadano ai loro posti, onorevoli deputati; li prego.

Do facoltà di parlare all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Mi onoro di presentare alla Camera i disegni di legge:

Per una convenzione con la Società di navigazione generale italiana relativa al servizio commerciale e postale tra Suez e Aden;

Per una convenzione con la Ditta Pirelli e C. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini fra diverse isole italiane e il continente;

Per una modificazione della legge postale del 5 maggio 1862, e delle leggi successive;

Infine per una convenzione del 1877 che ora ripresento, e che era stata fatta con la Società di navigazione generale, allora Società Rubattino e Florio, per pareggiare le disposizioni contenute nell'articolo 49 dei diversi quaderni d'onere annessi alle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi, approvati con legge 15 giugno 1877.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che saranno, insieme alle convenzioni, stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

### Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

L'onorevole Fili-Astolfone ha facoltà di parlare.

**Fili-Astolfone.** Discorrendo, il 10 marzo di

quest'anno, sulla crisi agraria, io ebbi a pronunciare queste parole alla Camera:

“ Io sono uno di quelli che firmarono con piena convinzione, e senza alcun sottinteso, la interpellanza dell'onorevole Lucca.

“ Ma se ad essa si deve attribuire quel concetto che, per la voce di alcuni *firmatari* ed altri *interpreti*, le si vuole dare, cioè, che indirettamente possa avere lo scopo di affrettare la discussione del disegno di legge sulla perequazione fondiaria, io non esito a dire che noi siamo stati ingannati, e che per quella via non potremo seguirli.

“ E il nostro dubbio, o signori, trova un addebito nel discorso dell'onorevole Minghetti prima, in quello del ministro delle finanze dopo, ed in fine in quelli di non pochi altri oratori appartenenti alla parte settentrionale d'Italia, che in questo senso hanno scoperto tutte le loro batterie.

“ E giacchè, o signori, la passione dell'argomento ha tradito il vero obiettivo a cui la mozione dell'onorevole Lucca mirava, ognuno dei firmatari deve essere in diritto di affermare sino a qual punto intendeva di andare.

“ Ed io, o signori, non esito a dichiarare, come dichiaro formalmente, che avverso, in generale, ad ogni perequazione di tributi, se prima non sia preceduta una perequazione di benefici di cui altri godono e di cui noi ancora manchiamo e che dobbiamo procurarci non senza sacrifici, sono assolutamente contrario ad una perequazione *catastale*; e questo dico, anche se, per questa mia franca manifestazione, non potrò meritare lo stesso plauso che i propugnatori hanno prodigato a taluno di quei pochi deputati meridionali che si dichiararono favorevoli alla perequazione; convinto che la franchezza, e la lealtà saranno sempre apprezzate da coloro i quali non sono abituati a professare una morale per ogni occasione; e quindi, se l'interpellanza dell'onorevole Lucca poteva, o può velare questo pensiero, egli, spero, non vorrà adontarsi se invece di alleato, mi avrà avversario! „

Dopo una dichiarazione così espressa, ho voluto, nello esaminare il disegno di legge, vedere se per avventura non mi fossi trovato in errore; e se, tenendo conto delle modificazioni fattevi dalla Commissione, avessi in nulla da modificare il giudizio da me espresso.

Ma ho dovuto convincermi che la mia avversione completa al disegno medesimo, si doveva mantenere; appunto perchè nessuna seria garanzia per i contribuenti si trovava fra ciò che aveva

proposto il Ministero, e quello che la Commissione aveva creduto di modificare.

Dolse e duole a tutti, o signori, il vedere una questione di così grave importanza servir di appiglio ad altre questioni che possono adombrare divergenze regionali. Di ciò non si può incolpare nessuno dei rappresentanti delle varie regioni, ma l'indole stessa dell'argomento che il Governo, con poca o nessuna opportunità politica, ha voluto proporre alla Camera: ciò è parte della tesi che discutiamo, nel senso che questa ci porta a cercare di riconoscere chi possa essere più o meno gravato, e conseguentemente chi debba in equa misura concorrere nei tributi dello Stato.

Non suscitiamo, adunque, altre questioni. Deve essere virtù nostra, o signori, dinanzi alla grandezza della patria il soffocarle, e discutere senza altro tranquillamente del merito della legge.

L'onorevole Di San Giuliano esaminò intero l'argomento di questa discussione.

Ed io non ripeterò gli argomenti che egli addusse. Però mi sembra evidente che dal suo discorso si possano trarre queste conseguenze: che cioè non è opportuno nè giusto il perequare in un momento in cui ciò non potrebbe essere utile e vantaggioso pel bilancio dello Stato, e sarebbe di lieve disgravio ai contribuenti.

Mi pare in sostanza che a questo possano ridursi le principali considerazioni dell'onorevole Di San Giuliano.

Nè io mi fermo a discutere con lui intorno alla progressività della rendita, non ritenendomi abbastanza competente, o non essendo questo il luogo, o l'occasione di spiegare un programma. Tuttavia gli faccio le mie sincere congratulazioni, per la pazienza e lo studio con cui seppe preparare gli elementi pel suo discorso.

Passando poi agli altri oratori che mi hanno preceduto, a me sembra che le cose si sian venute delineando dinanzi alla Camera in questo modo. Alcuni accettano puramente e semplicemente il disegno in discussione; altri ne vorrebbero modificare il metodo; altri infine sono decisamente avversari della legge. Io mi trovo e schiero fra questi.

E per giustificare il mio voto non favorevole alla legge, cercherò di esporre ai miei onorevoli colleghi i dubbii dai quali sono mosso, e che mi hanno determinato a questo partito.

Ci si è detto in tutti i toni che noi facciamo una legge la quale non avrà scopo fiscale. Questo dicono le dichiarazioni della relazione che spiegano il disegno di legge ministeriale; questo è ripetuto nell'opera ammirabile e dotta degli onorevoli Messedaglia e Minghetti.

Ma, o signori, bisognerebbe essere assolutamente ingenui per credere a queste affermazioni, le quali, nell'esame complessivo e parziale degli articoli del disegno di legge, trovano una flagrante contraddizione.

Quando si discusse del conguaglio, che fu poi attuato dall'onorevole ministro Minghetti, l'onorevole Bastogi accompagnava la presentazione di quel disegno di legge con le seguenti parole che vale la pena di riportare:

“ Nella necessità, in cui si trovava, di proporre nuove tasse ed aumentare le esistenti, per sopprimere ai gravi ed urgenti bisogni dell'erario, non poteva trascurare di prendere in considerazione la ricchezza territoriale, e cercare modo che, questa venisse giustamente a concorrere con le altre ricchezze a sussidiare la finanza medesima. »

E dall'onorevole Bastogi, e da tutti i ministri che sono venuti in seguito, noi abbiamo su per giù avute le stesse dichiarazioni: cioè conguaglio o perequazione non avere altro scopo che di migliorare le condizioni dell'erario.

Nè lo stesso presente ministro, onorevole Magliani, ebbe altro concetto. Imperocchè nella sua relazione afferma che il contributo fondiario poteva essere elevato ancora di un quarto sulla quota ora esistente, ed aggiunge, se non erro, in Senato, che dalla perequazione si riprometteva altri 20 milioni.

Ora come va che l'onorevole ministro, nella relazione, fa confessioni assolutamente opposte al pensiero da cui era dominato nel proporre la legge, e dichiara di non avere scopi e vedute fiscali?

E se da queste contrarie affermazioni noi prendiamo argomento di giusti dubbii e di esitanze, come possiamo far tacere la nostra coscienza, e dar voto favorevole alla legge?

Nè questo è tutto. Chè se anche ci volessimo proprio mostrare ingenui, dovremmo persuaderci che mancherebbe altrimenti lo scopo di procedere a catasti e ad una legge di perequazione.

Signori, non è presumibile che, nelle non liete condizioni in cui versa il bilancio dello Stato, vi possa essere un ministro che, solamente per amore della simmetria d'un catasto, per amore della scienza, per compiere opera civile, venga a chiedere una perequazione fondiaria che costerà al di là dei 100 milioni, senza *mire* ed *intendimenti* fiscali.

E se voi, o signori, portate la vostra attenzione sopra tutte le proposte congeneri, a comin-

ciare dalle tasse dirette ed indirette fino all'ultimo *omnibus* che ci è stato presentato, rileverete senza fatica che lo spirito al quale s'informano tutti questi disegni di legge, è fondato unicamente sui maggiori vantaggi che può ritrarne l'erario dello Stato. Credere e pensare diversamente non sarebbe serio, e dimostrereste di volervi *illudere*.

Ora, se noi non contestiamo la legittimità della imposta, possiamo però e dobbiamo contestare che possa questa imposta arrivare, assorbendo tutta la rendita netta, a confiscare il capitale, e a rendere i contribuenti una società di veri e propri accattoni.

Il principio sancito nello Statuto è questo: ogni cittadino deve concorrere ai pesi dello Stato in ragione dei suoi averi. E concorrere nelle debite proporzioni, non significa certamente farsi spogliare, e consegnare tutto all'insaziabile e sempre malcontento fisco.

Laonde, nonostante le dichiarazioni del Ministero e le modificazioni introdotte dalla Commissione, torno a ripetere che a me ripugna, e vivamente, dare il mio voto ad una legge che, nella sua pratica attuazione, lascia i contribuenti a disposizione, ed in balla del fisco. Oramai ci sono note le procedure, i criterii, i modi e le ingiustizie a cui dovremo andare incontro. Male per male, o signori, io scelgo il minore, e per me il male minore è quello di respingere senz'altro la legge.

Questo in quanto alla parte fiscale. Ma, astrazione fatta di questa dimostrazione, è evidente che il disegno di legge si propone questi tre scopi principali:

1° Perequare l'imposta tra i contribuenti, ossia sopprimere gli attuali contingenti provinciali, e comunali;

2° Aumentare il tributo fondiario;

3° Accrescere i proventi fiscali, assoggettando a tassa i fabbricati rurali, le cave, le miniere, le torbiere, le saline, le tonnare, e i canali d'irrigazione. È vero che la Commissione, ammettendo che nella valutazione si fosse scemata una quota poi fabbricati rurali occorrenti e loro accessori considerati in istato ordinario, secondo gli usi, ed i bisogni della cultura, cercò dissipare le sinistre impressioni; ma questo non toglie certamente che, grazie al manipolo di certi regolamenti i quali sogliono imporsi sugli stessi legislatori, agli agenti fiscali verrebbe lasciata tale e tanta sconfinata attitudine da eludere con lo spirito, anche la stessa parola della legge.

Per tutto questo adunque è logico dedurre che il ministro tenterà di ritrarre il maggiore au-

mento possibile dell'imposta, aumento che, astrattamente parlando, potrà sembrare legittimo, ma che concretamente, atteso l'attuale aggravio che produce sui possessori della terra, si risolve in una vera ed assoluta confisca.

Il resto della legge, poi, concerne il metodo, e mira a raggiungere con sicurezza e maggiore celerità questi tre intenti.

Ho detto già che la Commissione parlamentare ha cercato di temperare, e rendere meno dure e fiscali le proposte ministeriali. Ed una delle sue modifiche, come rilevai, consiste nell'escludere da ogni tassa i fabbricati rurali ed accessori, considerati nello stato ordinario, e secondo gli usi e i bisogni della cultura.

Ebbene, o signori, attentamente considerando, si vede che anche questo beneficio introdotto dalla stessa Commissione riuscirà illusorio e problematico all'attuazione pratica della legge. Non spenderò molte parole per dimostrarlo, perchè coloro che dovranno giudicare degli *usi e bisogni della cultura* saranno gli agenti fiscali, cioè coloro che, per norma nella interpretazione della legge, si attengono più che alla equità, al rigore.

Ecco quindi come d'un lato si ammette, e dall'altro si scema ciò che a prima giunta si largisce come una concessione reclamata dalle più comuni esigenze dell'incremento e del progresso della cultura agricola.

È adunque possibile acquietarci innanzi a disposizioni così elastiche, le quali, invece di rassicurarci sulla sincerità dei propositi del Governo, ci abbandona invece in balla ed a discrezione degli agenti fiscali?

Ma havvi di più. Un altro argomento di diffidenza sorge da ciò, che ogni questione, tanto di metodo quanto di procedura e di merito, viene riservata al giudizio degli agenti fiscali, ed alla emanazione di uno speciale regolamento.

Ora, o signori, l'esperienza ci insegna che se vi è qualche cosa da essere esaminata con cura e con scrupolo, in materia così grave e delicata, è quella precisamente di togliere al potere esecutivo l'arbitrio che deriva dai regolamenti, e lasciare il massimo impero alle leggi.

Nè bisogna più credere che l'azione direttiva del Governo provvederà alla esatta interpretazione della legge; avvegnachè è risaputo, come nell'accentramento burocratico, dove realmente si esplica e si concreta il potere esecutivo, chi è chiamato ad interpretare le leggi e regolamenti, è l'impiegato meno competente, e meno elevato, nei gradi gerarchici.

Io ho detto che mi opponeva alla legge; e sog-



giunsi che, più che una critica, intendeva dare la ragione del mio voto contrario. Ma certamente ciò non m'impedirà di ripetere che, se doveva essere escluso ogni scopo fiscale, tanto nel disegno ministeriale come in quello della Commissione, avremmo dovuto trovare garanzie capaci ad infonderci quella fiducia che non può punto scaturire dalle affermazioni.

Io tenterò di spiegare meglio il mio concetto, e dirò, che ove la Commissione avesse nettamente dichiarato che il catasto geometrico parcellare dovesse avere di mira di accertare unicamente i terreni censibili e non censiti ed escluso qualsiasi aggravio, col lodevole intento di compiere opera civile, in questo caso, il dubbio non sarebbe stato possibile, e tutti certamente avremmo plaudito al pensiero ispiratore della riforma.

Ma già l'ho detto; occorre una grande dose d'ingenuità per ritenere che un ministro delle finanze, per solo amore di un'opera civile e di scienza, apra i forzieri del Tesoro ed affronti la spesa di cento e forse più milioni.

Ma il disegno in discussione non è da questo solo lato che suscita la nostra avversione, ma da quello altresì che si riferisce all'opportunità; al momento, cioè, in cui ci è stato proposto, in cui si vuole eseguire, ed ancora più dal punto di vista politico ed economico.

Noi versiamo in piena crisi agraria. Le discussioni in seno alla Camera sono purtroppo recenti, ed il Governo, e la Commissione avrebbero potuto trarne partito per studiare un modo che, conciliando gl'interessi della giustizia col rispetto dovuto alla proprietà, assicurasse il trionfo alla legge.

Ma ciò non si fece, e non si è creduto nemmeno utile oggi di farlo, di fronte alla anormale situazione in cui la Camera è divisa. Si penserà forse a farlo; ma sarà tardi!

Non si ignorano le condizioni della agricoltura in Italia, e come sieno andate peggiorando in questi ultimi mesi dell'anno, pel crescente rinvio dei prezzi dei prodotti agricoli, aggravato in alcune provincie anche da ragioni di pubbliche, dolorose calamità.

D'altro canto abbiamo imposte più che eccessive, addirittura intollerabili; l'azione del credito depressa o quasi nulla; e là dove funziona, il tasso non lo rende sempre accessibile, specialmente alle momentanee e piccole esigenze.

In una regione, poi, è l'esaurimento della forza produttiva che genera la sterilità del grano, che col prodotto annienta altresì le speranze del produttore; in un'altra è la sterilità della vite,

del mandorlo, e dell'ulivo che produce lo stesso effetto.

In un luogo, adunque, sono le condizioni atmosferiche che agiscono in senso disastroso; qui è il gelo, la brinata; là lo scirocco, il sole ardente, la deficienza di acqua, che menoma od annulla il prodotto. Ma dappertutto quello che non si arresta, che non manca, che non riconosce nulla di tutto questo, quello che batte a tutte le porte e tortura i contribuenti, è il fisco, sempre molesto, e sempre avido ed ingordo.

Nè basta, o signori. Gli agricoltori non solo devono attendere dal cielo o la pioggia, o la tempesta e tutto quello che Iddio manda, ma pur troppo soggiacciono ad altri pesi enormi, tanto che in alcuni luoghi ormai sono ridotti a coltivare a pura perdita.

Consequentemente noi troviamo le imposte non più in relazione colle rendite, ed a conti fatti è facile rilevare che oramai la diminuzione oscilla fra il quarto e si accosta al terzo con minaccia anche di peggioramento.

L'Italia su 29,600,000 di ettari di terreni ne ha 5,600,000 improduttivi consistente in spiagge sabbiose, in monti brulli, in paludi malsane.

Con tutto questo le imposte dirette superano nel nostro paese quelle che paga un cittadino inglese, tedesco, francese, ed austriaco. In Italia, l'aliquota è in ragione di lire 12.86 a testa, lire 12.78 in Inghilterra, lire 7.61 in Germania, lire 11.98 in Francia, lire 11.78 in Austria-Ungheria.

Le condizioni, adunque, sono tutt'altro che propizie per attuare una riforma la quale non può dirsi reclamata da un urgente ed impellente bisogno nazionale, e con un mercato oscillante sul prezzo dei prodotti dei quali nessuno potrà dire quale sarà la futura tendenza a cui potranno essere avviati.

Come adunque vorrete voi regolare la valutazione della rendita media della terra fra tante oscillazioni, ed in tante trasformazioni che subiscono giornalmente i fattori di essa?

Voi, per giustificare la proposta della perequazione, avete creduto scemare ogni valore al conguaglio del 1864, dicendo che ormai poteva dirsi vecchio; ma ciò affermando, gli onorevoli Messedaglia e Minghetti pensarono che questa del vecchio, sarebbe stata una buona ragione per non riportare ad un trentennio l'opera definitiva del loro vagheggiato catasto? Anche agli uomini più seri, ed ai migliori cultori delle discipline economiche, quando sono guidati dal pensiero di fare gli interessi fiscali, la logica non è di rigore, e ad essi, per essere benevoli, si può bene appli-

care il noto broccardico: *aliquando dormitat Omerus*.

Non è opportuna questa legge, o signori, perchè, fatto il conguaglio al 1864, scemato il 33 per cento alle popolazioni lombarde, l'imponibile, se non fu matematicamente accertato, raggiunse certo, e per vie diverse, dati approssimativi abbastanza sicuri per un'equa ripartizione fra le varie provincie, le quali, malgrado il maggiore aggravio, lo subirono rassegnate per omaggio ad un principio di giustizia distributiva.

Ora io non credo che sia savia politica e prudente quella di tornare sul passato, e solo per vaghezza di compiere opera civile, turbare l'armonia fra le diverse parti d'Italia.

Se non è savio e non è prudente, noi facciamo appello a quei sentimenti di patriottismo che, nel compiere la unità, gl'italiani hanno mostrato di possedere in sommo grado, per scongiurare, mentre ancora si è in tempo, il pericolo che, col pretesto della perequazione, rinascano i funesti germi di divergenze regionali. È carità di patria!

Ma nulla, signori, vi è di assoluto.

La giustizia stessa che voi invocate come distributiva, nelle istituzioni che ci reggono (lasciatemelo dire) non ha ormai che un significato scientifico, e rimane come una semplice reminiscenza estetica!

Come volete dunque applicarla rigorosamente e matematicamente ad una riforma che non può non scuotere e pregiudicare interessi, e sollevare reclami ragionevoli e proteste ardenti?

Nè questa è una semplice affermazione. In farla, sono confortato dall'autorità di un uomo competente, o che pure ebbe tanta parte negli studi finanziari. Parlo di Mauro Rotondo napoletano il quale, nel suo "Saggio politico sulle popolazioni e sulle contribuzioni del reame delle Due Sicilie," a pagina 295 così si esprime:

" Se io desidero un disgravio nella tassa territoriale, sono lontano da proporre nuove valutazioni e nuove rettifiche. Rimanga il sistema tale quale trovasi stabilito; e tutti coloro i quali presumono che con una riforma del censimento si renderebbe più leggero il peso del tributo, mostrano di mancare di quel tatto, che si richiede in simili affari. L'ingiustizia della ripartizione del carico, è inerente alla imprescindibile natura delle contribuzioni fondiarie; e per correggerla da questo vizio converrebbe disfarla. Una nuova valutazione correggerebbe certi errori, ma farebbe sorgere mille altre patenti e manifeste ingiustizie; ed importa poco o nulla al Governo ed agli interessi

generali della nazione, se i favori, o le parzialità abbiano l'impronta dei tempi passati o presenti, qualora i risultamenti sono, e saranno sempre gli stessi. „

Ora, a me sembra che questa citazione calzi a proposito per confermare precisamente il concetto che se questo disegno di legge, come sostiensì, si propone di correggere ogni sperequazione, non solo non potrà raggiungere questo intento, ma finirà per conseguirne uno del tutto opposto.

Quindi, o signori, fino a che non avremo la dimostrazione che il metodo che si propone possa garantire in ogni caso la esatta valutazione del reddito imponibile; e finchè non ci sarà mostrata erronea, fallace l'affermazione che emana dalla esperienza fatta dagli uomini competenti, noi non possiamo e non dobbiamo affidarci a criteri, a promesse sul cui valore nessuno può fare assegnamento.

Dissi, e ripeto, che dal conguaglio del 1864, chi ne ebbe vantaggio sicuro, non furono già le provincie del mezzogiorno, le quali anzi vennero caricate di parecchi milioni, ma invece tutto il beneficio andò a favore di alcune provincie del settentrione, a proposito delle quali oggi si può ripetere l'adagio che mangiando viene l'appetito.

Signori, è inutile il volerlo dissimulare; la sperequazione è in tutto, e sarebbe una anomalia se non esistesse, perchè essa ha esistito ed esiste, così nell'ordine naturale, come in quello morale; ed esiste in ogni cosa, comunque la materia assuma forma e nome diverso, come per esempio nell'arte della musica sono necessarie le dissonanze per renderla più armonica; e così di ogni altra manifestazione del pensiero umano e del mondo fisico.

Volere adunque applicare la matematica proporzionalità fra proprietà affatto diverse, ed altresì fra contribuente e contribuente, è opera vana se non è addirittura impossibile, perchè nè in Prussia, nè in Austria-Ungheria, nè in altri paesi che hanno preceduto l'Italia nella stessa riforma, nè dovunque ove si sono profusi tesori per un catasto geometrico parcellare, può dirsi che lo scopo sia stato raggiunto.

È un fatto naturale quindi a cui bisogna sottostare, nè vi è nulla di astruso per comprenderlo, per poco che si voglia considerare come nello stesso paese, nella stessa regione, anzi in una medesima località, noi siamo governati da elementi naturali interamente diversi. A questo ho già alluso quando ho parlato intorno alle influenze atmosferiche sulla produzione,

Nell'ordine naturale delle cose adunque è risaputo che tutto ciò che in un luogo serve a fertilizzare la terra, in un altro può influire a sterilizzarla. Vi sono fenomeni che la scienza può modificare, non togliere. E se è così, com'è, o signori, che i perequatori per mezzo della scienza credono di potere livellare tutto?

Lo so. Scientificamente parlando non sarebbe difficile ottenerlo; ma uscendo dai calcoli scientifici, il disquilibrio è e sarà quello che è stato sempre, nè per quanto la scienza abbia progredito, io credo che possa giungere a fare scomparire tutte le disuguaglianze che per legge di natura esistono e continueranno, malgrado tutto, ad esistere. Bisogna dunque ammettere e riconoscere che certi disquilibri non possono altrimenti correggersi, se non se con quella che chiamiamo ed è provvida legge di compensazione.

Io mi riferisco alle varie Commissioni che successivamente, dal 1862 al 1871, dal Bastogi al Cambray-Digny ed al compianto Sella, furono chiamate a preparare prima il lavoro pel conguaglio, ed indi quello d'una generale riforma dell'ordinamento della imposta fondiaria. Ed i lavori pel conguaglio del 1864 dettero, se non matematicamente accertato il tributo per ogni compartimento, dati però abbastanza certi e sicuri per venire ad un'equa ripartizione; diciamo equa, per non ricorrere ad una frase più dura.

Ora, com'è che voi venite oggi a distruggere, a rinnegare quei criterii che allora trovaste esatti e sicuri, per imporre in nome della giustizia distributiva un maggiore aggravio al mezzogiorno d'Italia, e specialmente alla Sicilia, che, dalla recente catastazione, di fronte alle altre regioni, fu maggiormente gravata?

Ed in buona fede, o signori, io vi chieggo: è stato forse riconosciuto che questa sperequazione realmente esista? E se esistendo non provenga da circostanze locali e da fattori diversi, ed ai quali Parlamento e Governo debbono essere, o mantenersi estranei?

È forse accertato che nello incomposto e calcolato gridio, non vi sia esagerazione?

Lasciatemene dubitare. Si ripercuotono ancora vive all'orecchio le poco patriottiche proteste, e le ingenerose voci che, nei momenti di luttuosa calamità, ci arrivarono da una estrema parte del regno; proteste, e voci che non giunsero a scuotere la mia avversione alla legge.

Ma, o signori, noi siamo venuti qui con animo sereno, e con la ragione non offuscata dalla nebbia di regionali interessi; siamo venuti a smentire che godiamo dei privilegi; e basta consultare la

statistica per sapere che la Sicilia più che favorita è stata danneggiata.

Ma se, per esempio, la sperequazione fra una e l'altra regione derivasse da maggiori soddisfazioni procuratesi, per accrescere i mezzi di viabilità, o altre opere pubbliche per cui le provincie ed i comuni crederono di sobbarcarsi a forti spese per un maggiore benessere locale, credete voi, signori, che questo possa essere un giusto argomento per determinare un aumento generale sulla rendita del tributo fondiario del regno, e per favorire, a danno di alcune provincie, la smania spenderocchia delle altre?

E domando ancora: con quale ragione e con quale giustizia condannerete voi coloro i quali di questi vantaggi non vogliono, o non possono godere? Chi può, o signori, tranne che una legge, rendere obbligatorio il godimento d'un beneficio, come la costruzione di nuove strade, l'insegnamento, ed altro? Ebbene, se soddisfacendo a tutto ciò in certi luoghi, o perchè vi è tutto o molto a fare, alcuni incontrano ingenti spese; oppure se da altri, alla prodigalità si preferisce una bene intesa parsimonia nell'amministrare, che cosa hanno da vedervi Governo e Parlamento? Vorrebbero forse punire quelle sobrie popolazioni che non potendo sopportare maggiori oneri sul tributo fondiario, trovano la virtù per privarsi di ogni morale soddisfazione?

Laonde, o signori, io ammetto che ove la sperequazione potesse derivare da incontestata sproporzione di quanto ogni singolo contribuente è chiamato a corrispondere proporzionalmente ai suoi averi allo erario, in questo caso, ed a riguardo solo dell'ente Stato, la perequazione non soltanto sarebbe necessaria, ma giusta. Al contrario, però, ove questo non sia abbastanza dimostrato; anzi quando vi è il dubbio che una legge si proponga, e si solleciti per farci concorrere alle spese di beneficii di cui altri godono, allora, o signori, io mi ribello alla ingiustizia, e col mio voto, condanno la legge che vuole consacrarla!

È se è così, non sono forse io nel diritto di concludere che, nel disegno di legge, invano si ricerca il principio di quella giustizia distributiva a cui si dice ispirato? È vero; nella relazione che precede il progetto ministeriale, ed in quella della Commissione, si leggono splendide parole scritte dall'onorevole ministro, e dai due dotti relatori, ed alle quali di buon grado vorrei sottoscrivere. Ma quando si viene a stringere, voi trovate che queste parole di giustizia non riposano sopra principii assoluti e si risolvono in vuote affermazioni; *verba, verba praetereaque nihil!*

E se in me l'onorevole Magliani, per la sua contestata dottrina e competenza nelle discipline finanziarie, non troverà un valido contraddittore, spero vorrà almeno concedermi che, dal punto di vista della giustizia distributiva, il suo disegno non solo lascia molto a desiderare, ma è la più manifesta sconfessione, e la più esplicita negazione di quanto egli voleva dimostrare a pagina 32 della sua relazione, cioè: come l'attuale contingente finanziario sia sproporzionatamente ripartito fra i possessori delle terre, e come il pensiero ispiratore della riforma del tributo fondiario sia, e debba essere soltanto un'esigenza imperiosa quale è un principio di stretta giustizia distributiva.

Solamente sviluppando la dottrina esposta intorno alla rendita netta della terra, alla natura dell'imposta fondiaria, egli si mostra nel vero, quando combatte l'opinione di coloro i quali considerano che oggi le terre sono pervenute agli attuali possessori nette del capitale corrispondente al tributo fondiario, e sostengono che l'imposta non è un canone infisso sulla terra a beneficio dell'erario dello Stato e però immutabile. Ma qui è chiaro che sul ministro prevale l'economista illuminato e sereno.

Io, signori, non mi fermo punto intorno alla teoria di coloro che, discutendo della perequazione della imposta fondiaria sotto l'aspetto della giustizia distributiva, sostengono che, per coloro i quali verrebbero a godere disgravio riuscirebbe un vero dono, mentre per coloro sui quali verrebbe a cadere l'aggravio, costituirebbe una vera, ed odiosa confisca.

Come dissi, io non entro in questa tesi per tutti difficile e spinosa; ma rilevo soltanto una circostanza che i legislatori anche più fiscali non possono, nè debbono trascurare: guai cioè a quella legge che non arriva a penetrare, ed imporsi alla coscienza pubblica con l'impronta della giustizia o dell'equità, escludendo il più lontano dubbio di favore, o di spoliazione.

Del resto, l'argomento sarebbe estraneo al soggetto che mi sono proposto; e l'ho soltanto accennato per dimostrare come, anche dal punto di vista politico, la giustizia distributiva che si è invocata, dovrebbe avere tutto il significato morale.

Molto meno poi credo di equivocare rilevando come sia erroneo il concetto di coloro i quali, dal semplice fatto che, nei contratti di trasmissione di proprietà, suppongono sia dedotto il capitale dell'imposta fondiaria, vogliono trarre la conseguenza che il tributo fondiario sia un canone infisso sul suolo.

Tuttavia, o signori, dirò non essere meno vero che, a differenza della tassa di ricchezza mobile la quale colpisce solamente la rendita, l'imposta fondiaria priva il proprietario di quella parte del valore capitale della terra che corrisponde all'imposta annuale; ma non per questo il tributo fondiario è, e può dirsi un canone. La rendita che rappresenta, non può essere soggetta a tassa diretta, e lo prova l'esempio dell'Inghilterra, ove il proprietario, oltre alla tassa sulla terra (*land tax*) paga quella sulla rendita (*income tax*) come qualunque possessore di rendita.

È adunque, o meglio, dovrebbe essere una prelevazione della rendita netta a favore dello Stato. Ma come commisurarla? Le produzioni divenute costose per il rincaro del lavoro, riescono scarse ed insufficienti per l'esaurimento della terra, per il prezzo dei prodotti dalla concorrenza straniera rinvilite con tendenze sempre a maggiori ribassi; per le imposte erariali, provinciali e comunali invece in continuo aumento, diguischè l'imposta non essendo più in ragione delle entrate del contribuente, non è più una prelevazione, ma una confisca di parte del capitale.

A dimostrare poi come nemmeno siano in rapporto di proporzionalità il tributo diretto con quello fondiario, mi servirò d'un esempio per rendere più chiaro il mio asserto.

Supponiamo due capitalisti, ciascuno con un capitale di 200,000 lire. L'uno lo impiega in un mutuo fruttifero, anche al 5 per cento, quantunque oggi il tasso raggiunga il doppio, e l'altro lo investe nell'acquisto di un fondo. Se dovessero entrambi corrispondere la sola tassa di ricchezza mobile, per esempio al 20 per cento, la loro contribuzione tributaria sarebbe identica, e l'uno e l'altro, costituita una rendita di lire 10 mila, dovrebbero vedere scemata la rendita pel tasso corrispondente al 20 per cento, cioè di lire 2000 per ognuno.

Ma all'epoca del rimborso del capitale mutuato, voi troverete interamente disuguali le condizioni di questi due capitalisti. L'uno ritirerà per intero il capitale mutuato e più la percentuale degl'interessi che avrà potuto ammortizzare in aumento al capitale. L'altro invece, ossia il proprietario del fondo, volendo realizzare il capitale impiegato, si troverà in condizione diversa; perocchè, prelevando dalla rendita quella parte che riguarda l'imposta fondiaria, è evidente che egli non potrà realizzare che un quarto di meno del capitale. Dal che surge chiara e manifesta una sperequazione fra contribuente, e contribuente; spere-

quazione derivante dalla diversità dell'impiego di capitale, che nessun calcolo geometrico, nessuna aritmetica, nessuna legge per quanto riparatrice potrà fare sparire.

Tenendo adunque come incontrastabili questi risultati, l'imposta fondiaria, più che di un riordinamento *geometrico, particellare*, ha bisogno d'un disgravio pronto e sensibile per tutte le provincie del regno, sgravio che renda meno onerosa la condizione di tutti i contribuenti di fronte allo Stato.

Lo so, e lo comprendo benissimo che questo non dipende dalla legge, ma è un inconveniente che sta nell'indole stessa dell'investimento dei capitali nella proprietà immobiliare. Ma, o signori, ciò non toglie l'efficacia del confronto, e non impedisce che si possa essere speroquati, pur rimanendo soggetti ad un principio che, con i diritti, fermi e regoli gli obblighi così collettivi, come individuali verso l'ente che si appella Stato!

Riepilogo quindi il concetto da me accennato sul cominciare del mio discorso, e dico: date ai proprietari la rendita netta, seovra cioè di tutti i pesi che sopportar deve; ma non ponete il proprietario, il contribuente, nel caso di dover fare l'amministratore gratuito dello Stato, intaccando il suo patrimonio, esponendosi a rischi, vivendo nel disagio, nelle privazioni, nei pericoli, in mezzo ai miasmi, ora bruciato dal sole, ora colpito dal freddo, invocando la pioggia che non viene, guardando con rammarico il gelo e la grandine che, in un momento, spesso gli distruggono speranze e prodotti!

E ribadendo l'argomento che qualunque perequazione non può togliere la sperequazione, mi viene alla mente quanto in proposito scrive il Sismondo de Sismondi, nella sua opera: *Nuovi principii di economia politica*. Consentite che ne citi qualche brano: "La prima valutazione sulla quale è stabilita la imposta fondiaria, può, il più delle volte, essere ingiusta, e può essere anche ineguale; e, quando anche essa non lo fosse stata, è difficile che, col decorrere anche di pochi anni, non si verifichi una grande disuguaglianza, nei progressi fatti dall'agricoltura in un distretto, per la sua decadenza in un altro, per l'apertura di nuove strade, di nuovi canali, di nuovi porti, ovvero per effetto di un rinnovamento di popolazione, che apra il varco a nuovi mercati. In questi casi, un sentimento che, da principio, può sembrar molto giusto o legittimo, farà chiedere la formazione di un nuovo catasto, e una più eguale ripartizione, quindi, delle imposte; e nondimeno la imposta fondiaria non ha a questa specie

di eguaglianza gli stessi titoli che hanno le altre tasse."

E più in là dice: "Quando, per esempio, l'imposta è fissata alla quarta, o quinta parte della rendita netta, è *presso a poco come se questa quarta, o quinta parte fosse confiscata a beneficio dello Stato!*

"Se il proprietario vuole prendere a mutuo ipotecando la sua terra, se vuol venderla, se vuole dividerla fra i suoi figliuoli, la parte del fisco è *dedotta* ed egli non può disporre in realtà che di quattro quinti che gli restano.

"Senza dubbio una simile espoliazione è dura, durissima a sopportarsi, ma essa ormai rimonta ad un tempo remoto.

"In Europa pochi paesi esistono ancora esenti d'imposta fondiaria, o di *decima*, l'una, o l'altra menano allo stesso, e la proprietà del fisco su una parte netta della rendita fondiaria ormai non si mette più in discussione.

"Ma in tal caso quale sarebbe il risultato di una rettifica catastale? Sarebbe più giusta? Si avrebbe la garanzia, e la certezza che riuscirebbe eguale per tutti? No, e quindi non potendosi raggiungere questo fine è *mestieri tenersi ai calcoli approssimativi.*"

E continuando, così conchiude:

"A queste considerazioni non posso aggiungere un'altra, non di giustizia, ma di prudenza politica; cioè che questa specie di ripartizione, lungi di soddisfare, ecciterebbe i clamori universali, perchè nel sentimento comune degli uomini il dolore di perdere è maggiore del piacere di guadagnare.

"Coloro che si trovano gravati, non avrebbero che un disgravio insignificante ed affatto relativo; e per contrario coloro che nella primitiva ripartizione dell'imposta erano stati leggiermente tassati, si riputerebbero del tutto rovinati per effetto della nuova ripartizione.

"Non è dunque in forza d'una misura generale che si può apportare rimedio all'ineguale ripartizione del tributo fondiario che tanto si deplora. E siccome d'altra parte non bisogna trascurare l'obbligo di rispettare la rendita necessaria affinché il proprietario non finisca per guardare con indifferenza la sua proprietà, così il Governo deve venire in soccorso di coloro che sono troppo gravati con *degravi piuttosto parziali*, e deve ristabilire l'eguaglianza fra i contribuenti dell'imposta fondiaria lentamente, con criteri assolutamente comparativi, non affatto sicuri, e con quella moderata

circospezione che adopera per colmare l'immenso intervallo che separa l'estrema ricchezza dalla estrema miseria. »

Con l'autorità d'uno dei più rinomati ed insigni economisti, pare a me che coloro i quali son venuti alla Camera sostenendo che Governo e Parlamento possono fare a meno d'un riordinamento dell'imposta fondiaria a base di catasto geometrico particellare, abbiano ragione; e che coloro i quali lo invocano avrebbero potuto fare cosa più utile, tanto economicamente quanto politicamente, applicandosi al temperamento della abolizione dei soli tre decimi, divisi proporzionalmente all'aggravio che a ciascun compartimento deriva perciò che corrisponde unicamente allo Stato, e punto ad altri enti morali, vale a dire a provincie e comuni.

Così si sarebbe risparmiato e potrebbe evitarsi il risveglio di sinistri sentimenti regionali, e così tutti avrebbero sentito e sentirebbero un vantaggio più immediato, sicuro, e di più facile consecuzione.

Io, o signori, procurerò di abbreviare la portata del mio discorso. Però non posso nascondervi che la mia avversione al disegno in esame, muove altresì da un'altra grave ragione, che non sviluppo, ma accenno. Si crede, ed a torto, che una certa quantità di terreni a censirsi esista nel mezzogiorno d'Italia. Questo è un errore manifesto, e s'ingannano coloro che nella Sicilia specialmente, che ha avuto un catasto recente, credono che al fisco abbiano potuto sfuggire una quantità così enorme di terreni. Si pensi piuttosto che nell'isola siamo oppressi dalle decime le quali, malgrado siano abolite, continuano ad esigersi; che il censimento dei beni ecclesiastici, fatto in un momento in cui la rendita sul Gran Libro era in ribasso, fece cadere le proprietà in mano di ricchi capitalisti a danno dei piccoli proprietari i quali, per sostenere la concorrenza, si rovinarono vantaggiando, decuplicando nei maggiori casi il reddito agli investiti che in genere sono tutt'altro che teneri dell'unità della patria!

Adunque, a giustificare il mio voto contrario alla legge, io credo avere dimostrato alla Camera che essa non è fondata sopra alcuna necessità, che non è opportuna, e che perciò non risponde né alla economia, né alla giustizia distributiva che si sono invocate.

Ma oltre a ciò, o signori, io mi impensierisco delle vessazioni alle quali non possono non dar luogo gli agenti fiscali; io mi sgomento nel vedere come in ogni singola operazione di delimitazione, di

configurazione, di estimo, e via dicendo sia lasciata una indiscutibile, anzi nociva preponderanza allo elemento fiscale sottraendo ogni controversia al giudizio degli elementi elettivi locali.

Ne è tutto, o signori. Rammentatevi bene che noi abbiamo fatto non poche dolorose esperienze, ed ormai non abbiamo altra difesa che di premunirci a tempo contro gli arbitrii, e le vessazioni.

È grave poi mettere a carico dei proprietari parte delle spese per la delimitazione dei rispettivi fondi; è enorme il prescrivere che la loro assenza in tali importanti operazioni non arresta quelle del fisco, quando si pensi che possono pregiudicare i diritti sacrosanti della proprietà.

Enon è forse evidente lo studio posto nello eliminare qualsiasi ingerenza di periti locali, e nel non attribuire verun peso, ed alcuna garanzia al loro intervento?

Insomma, sia pel regolamento al quale si rimandano disposizioni essenziali che dovrebbero essere comprese nella legge, sia per quel che concerne le modalità, si può dire, senza esagerare, che ad ogni passo vi è un agguato, ad ogni pie' sospinto una insidia, un trabello, ed invano per raddolcirne l'amaro si vuole, come diceva il poeta, *aspergere di soave licor gli orli del vaso*.

Non faccio, o signori, altre osservazioni. Ripeterò soltanto che il carico fondiario, che noi corrispondiamo in Italia all'erario, è molto superiore a quello che si paga in tutti gli altri paesi, come dimostrai già in altra parte del mio discorso.

È vero, o signori, che le condizioni nostre politiche, e la unificazione, alla quale siamo, attraverso mille ostacoli, felicemente giunti, ha portato un certo aggravio nei primi tempi; ma ormai alle spese dovrebbe porsi un limite, e, più che ad infelici espansioni coloniali, gli uomini di Stato dovrebbero porre mente a sviluppare ed accrescere con lo sviluppo della produttività la ricchezza nazionale, la quale, in quanto alla proprietà terriera, più che compromessa può dirsi rovinata, distrutta; ed il Governo, più che al tributo, può apparecchiarsi a confiscare il patrimonio immobiliare.

È guardando più da vicino la regione alla quale appartengo, senza ricorrere a citazioni statistiche, permettetemi di affermare, che, col conguaglio del 1864, il contributo della Sicilia fu aumentato di oltre tre milioni, e che essa non si assise a mani vuote al banchetto dell'unità nazionale che preparò, ed alla quale con grande sacrificio ed eroismo e con grande contingente di sangue arrecò l'immenso patrimonio di beni ecclesiastici, valutato presso a poco a cento milioni;



patrimonio che poteva sollevare le condizioni infelici dei comuni in cui le corporazioni esistevano.

E ciò dico, o signori, perchè, se ogni regione d'Italia ha fatto sacrifici per l'unità della patria, la Sicilia non può dirsi ad alcuna seconda; e quindi non si debbono per meschine mire d'interesse evocare fantasmi che d'innanzi all'Unità e Grandezza della patria devono scomparire.

Io, o signori, mi fermo, e vorrei augurare, più che a' fautori del disegno di legge, al Governo, mentre ancora è in tempo, di trovare un temperamento che, senza offendere alcuno, valga con la giustizia a conciliare equamente le varie regioni.

In quanto a me, ripeto, che se un voto devo dare al disegno tale qual'è, sarà assolutamente contrario. E con ciò ho finito.

**Presidente.** L'onorevole Fornaciari ha facoltà di parlare.

**Fornaciari.** Onorevoli colleghi, due dichiarazioni premetterò al mio dire: la prima che mi studierò di non ripetere cose già dette da altri nella presente discussione; e questa dichiarazione la faccio, non tanto per cattivarmi la vostra benevola attenzione, perchè sono certo che me l'accordereste egualmente, quanto per porre un freno a me stesso, perchè, essendomi per molti anni occupato dell'argomento che stiamo esaminando, mi sentirei trascinato a trattarlo con una certa larghezza.

Io ebbi l'onore di far parte della Commissione del 1871, presieduta dall'illustre generale Menabrea, e di una Sotto-commissione che fece una inchiesta sui catasti nostri; quindi facile mi riuscirebbe l'esperverne le condizioni. Ma, dopo la relazione dell'onorevole Messedaglia, che è una ricca miniera di notizie preziose e di saggi apprezzamenti, non solo sui catasti nostri, ma anche sugli esteri, miniera dalla quale parecchi oratori hanno già tratto molti materiali per i loro discorsi, e dopo lo splendido riassunto delle condizioni dei nostri catasti presentatovi dall'onorevole Giolitti, credo che farei opera vana se mi fermassi a trattare io pure questa parte dell'argomento. Il campo è già stato esplorato e percorso in ogni parte, ma cionullameno, parmi, per usare una frase catastale, che qualche *particella da rilevare* sia a me pure rimasta.

La seconda dichiarazione è questa: io ho propugnato ed ottenuto che nel compartimento al quale appartengo si facesse un regolare catasto a base di misura e di stima, o dirò meglio che si decretasse con la legge che porta la data del 4 gennaio

1880 questo catasto, ora in corso di esecuzione. Mi pare quindi di ispirarmi ad un sentimento di vera fratellanza, volendo per gli altri compartimenti quello che ho voluto per il compartimento al quale appartengo. Ed ora veniamo alla sostanza della questione.

Due sistemi sono stati messi innanzi e difesi strenuamente in questa Camera per il riordinamento della imposta fondiaria.

Il primo sistema è quello del consolidamento di gran parte di questa imposta, salvo di ripartire la rimanente in base alla entrata netta fondiaria, da accertarsi con denunce. L'altro consisterebbe nel ripartire tutta la imposta fondiaria in base a denunce, che sarebbero poi controllate più o meno, secondo i diversi metodi che si sono accennati dagli oratori che mi hanno preceduto.

Il primo sistema si fonda sul supposto, o per dir meglio sulla teorica economica, che la imposta sia già scontata nel prezzo dei beni; ed avete già sentiti tutti gli argomenti che si adducono in favore di questa teorica. Io non mi fermerò molto su di essi, ma non posso a meno di ricordare un duello, sul terreno della scienza, che avvenne parecchi anni or sono tra il compianto Scialoja e l'onorevole Minghetti. In un pregiatissimo periodico nostro, e precisamente negli anni 1867, 1868, 1869, con una serie di articoli, da una parte si sostenne la tesi del consolidamento e dall'altra essa venne oppugnata.

Io, che ho riletto in questi giorni quella polemica, debbo dichiarare che mi sono confermato nella convinzione che la vittoria rimanesse dalla parte dell'onorevole Minghetti.

L'onorevole Minghetti sosteneva la tesi che non si potesse considerare scontata e quindi non potesse consolidarsi questa imposta per le ragioni che sono state anche qui esposte, cioè che: primo, non sussiste il presupposto che avvenga in venti anni il trapasso di gran parte dei beni stabili per vendita da uno ad un altro proprietario; secondo, che detta teorica si basa sulla fissità dell'imposta per lungo periodo di tempo, mentre da noi ha subite continue variazioni; terzo, finalmente, che l'imposta è compenetrata in tutti quegli elementi i quali determinano il prezzo dei beni, o, dirò meglio, la deduzione che si invoca va confusa e perduta nella molteplicità degli elementi che costituiscono il prezzo medesimo.

Non voglio trattenermi lungamente su questa questione, e dirvi come il decreto-legge del 28 giugno 1866, che doveva attuare il concetto dello Scialoja, si dovette invece revocare; ma non posso a meno di fare un'osservazione su un altro



punto che è sostenuto dai propugnatori di questa tesi, ed è questo: che la perequazione fatta con la legge del 1864 sia una perequazione giustissima. È naturale che essi, volendo consolidare l'imposta attuale, bisogna che sostengano anche questa tesi; ma io vi confesso che mi sono molto meravigliato al sentire tale affermazione, mentre infiniti sono i reclami che sono venuti anche innanzi alla Camera contro la perequazione stabilita nel 1864; ma mi sono poi compiaciuto quando l'onorevole Plebano, il quale ora segretario della Commissione che preparò la legge del 1864, è venuto qui a dirci quale fu il metodo con cui quella Commissione giunse a formare il progetto di perequazione e come esso non potesse condurre a risultati soddisfacenti.

In sostanza si procedette per transazioni, di guisa che un vero sistema di riforma razionale non fu seguito per la perequazione del 1864.

Detto ciò su questo sistema, passo all'altro delle denuncie, al quale, anche col sistema del consolidamento, si dovrebbe pur ricorrere, perchè, come ho detto, una parte dell'imposta dovrebbe essere consolidata e l'altra invece ripartita in base alla rendita fondiaria da denunciarsi.

Ora, per ciò che riguarda le denuncie, io dichiaro francamente che bisogna credere che i contribuenti siano quali non sono in Italia, per poter propugnare un sistema di questa natura che presuppone una certa fedeltà nelle denuncie; anzi dico di più; accadrebbe a molti contribuenti di non trovarsi in grado di fare queste denuncie. Parecchi infatti non conoscono esattamente la misura dei loro terreni e nel fare la denuncia delle rendite, molti, alludo specialmente ai piccoli proprietari lavoratori del loro podere, non saprebbero ben dividere ciò che costituisce la parte del proprietario e va soggetta alla fondiaria, da ciò che può attribuirsi a compenso del lavoro proprio.

Poi abbiamo l'esperienza, la quale ci deve insegnare qualcosa, voglio alludere all'esempio molto istruttivo che ci ha dato nel 1865 il Piemonte.

Tutti ricordano che nel Piemonte, quando si trattò di sub-ripartire il contingente compartimentale fissato dalla legge del 1864, nacque una certa smania, dirò così, di ricorrere alle denuncie. Tutti i deputati di quella regione erano favorevoli a questo sistema per poter fare il sub-reparto del loro contingente compartimentale.

Fu già detto che queste denuncie diedero risultati tali che i comuni del Piemonte in seguito domandarono di ritornare agli antichi allibramenti. Questo dimostra chiaramente come nelle

province piemontesi il sistema delle denuncie fece una pessima prova.

Ma io voglio aggiungere una conferma di questo fatto; o la deduco da una relazione sull'ordinamento delle imposte dirette, che il ministro delle finanze presentava alla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1865.

Sentite quello che leggesi in detta relazione:

“ La legge del congruaglio sull'imposta fondiaria fu giudicata per il compartimento del Piemonte e della Liguria sotto un aspetto meno equo. Da un'associazione politica costituitasi colà emanava un manifesto... (ometto di leggere alcuni punti meno interessanti). Quel manifesto sia per l'epoca, in cui veniva fuori, sia per i termini, sia per la autorità delle persone che lo gettavano in mezzo... era sostanzialmente un invito ai contribuenti a far ciò, cui essi purtroppo sono naturalmente inclinati...”

“ Fu sgraziatamente ascoltato ed inteso in quel più ampio senso, a cui spingevano gli interessi individuali dei proprietari. In molti comuni o consorzi i contribuenti si concertarono fra loro per dare le dichiarazioni delle rendite in una misura uniforme, la quale perciò solo, prescindendo da altre considerazioni, non poteva corrispondere alla rendita vera che si ricercava... Se era facile occultare la rendita vera dei beni condotti ad economia o colonia, pareva non facile egualmente occultare le rendite dei beni in affitto. Ma, sempre per effetto dei ricordati concerti, fu trovato modo di fare dichiarazioni infedeli anche per i beni dati in affitto. E, per togliere il mezzo di conoscere il fitto, i contribuenti si rifiutarono di produrre le scritte, a meno che ne fossero richiesti dalle Commissioni di sindacato, le quali, naturalmente, non le avrebbero richieste, come non le richiesero, in quei comuni o consorzi nei quali gli stessi membri delle Commissioni erano stati a parte dei concerti presi... In qualche località non si era sfuggito da scritte o contratti fittizi di affitti per occultare la rendita vera... Resulta che gli aumenti proposti dagli agenti uguagliano o sorpassano per molti comuni le rendite dichiarate. E di ciò non è a meravigliare, perchè in alcuni luoghi le rendite furono forse al disotto della quarta parte della rendita... Ora, gli aumenti proposti dagli agenti delle tasse saranno accettati dalle Commissioni di sindacato? Io non mi azzarderei a rispondere... Frattanto debbo rammentare che talune Commissioni giunsero persino a diminuire le rendite dichiarate dagli stessi contribuenti. ”

Ciò è avvenuto, come dissi, nel Piemonte; e mi pare che l'esperienza sia tale, da non incoraggiarci a seguire questa via.

Fu anche proposto, ma non in questa Camera, un sistema di conguaglio de' contingentii comunali, mediante la misura e la stima sommaria e complessiva di tante zone territoriali in cui ciascun comune può dividersi, per stabilire sollecitamente i varii contingentii comunali, salvo poi di fare dopo pel sub-reparto interno di ciascun comune un catasto particellare.

Ma io non mi fermerò su questo progetto, e anderò oltre nel mio dire, venendo ad esporre in che consiste veramente il catasto che noi vogliamo applicare a tutta Italia, perchè mi pare che molte opposizioni provengano da una meno esatta cognizione delle varie disposizioni proposte nel disegno di legge.

Il catasto ha una parte geometrica ed una parte estimativa, come voi sapete. La parte geometrica è quella che importa la spesa maggiore, ma è risaputo che questa spesa, qualora le mappe siano ben conservate, non si dovrebbe più rinnovare per l'avvenire. Il catasto geometrico dovrebbe essere preceduto, per maggiore esattezza, dalla triangolazione, la quale ha per iscopo di formare la rete trigonometrica, ossia di fissare i punti e le linee a cui debbono esser coordinati i rilevamenti particellari, per modo che tutte le mappe vengano orientate perfettamente. Questa operazione, che non importa molto tempo, credo che si potrebbe anche affidare all'Istituto topografico militare, il quale ha già fissati per tutto il regno molti punti trigonometrici, però non in numero sufficiente per la catastazione. Quindi l'Istituto predetto non dovrebbe fare altro che spezzare i triangoli che ha già, per darci gli altri punti necessari pel catasto.

Viene poi il rilevamento particellare, il quale consiste nel misurare ciascuna particella; e per particella s'intende una porzione continua di terreno, che in un comune appartiene ad un proprietario ed ha la stessa qualità di coltura.

Ecco qui un punto dove il progetto della Commissione è un po' differente da quello ministeriale. Il progetto ministeriale limita la divisione in particelle fino alle qualità di coltura: il progetto della Commissione vorrebbe spingerla più innanzi: vorrebbe portarla al grado di foracità, cioè alla classe. Io dichiaro subito che preferisco il progetto del Ministero, e per ciò che lo spingere tant'oltre, come vorrebbe la Commissione, il rilevamento particellare importerebbe un tempo ed una spesa maggiore, e d'altra parte parmi torni difficile al rilevatore distinguere i vari gradi di

foracità delle diverse qualità di coltura. Tutto ciò che complica di troppo l'operazione, sebbene potesse desiderarsi per una maggiore esattezza, noi dobbiamo evitarlo.

Al rilevamento particellare deve però precedere la delimitazione dei confini e la terminazione, cioè l'apposizione dei termini.

A me è dispiaciuto assai il sentire l'onorevole Giolitti, giudice così competente della materia, non accettare in questo punto il progetto che ci è presentato. Io, invece, credo che, siccome dobbiamo proporci l'obiettivo, sebbene lontano, di un catasto probatorio, il potere fin da ora stabilire questa terminazione, ossia l'apporre fin da ora i termini alle varie proprietà, sia una cosa utilissima. E d'altronde non credo che potrà importare una grande spesa, perchè è una cosa che si fa dai proprietari stessi; e per parte mia dichiaro poi che non saprei come un perito potesse andare a rilevare le particelle, senza che prima fossero posti almeno dei termini provvisori, perchè, quando l'ingegnere arriverà per fare il suo rilievo, se non ci fossero i termini, bisognerebbe che chiamasse i proprietari, e nascerebbero facilmente contestazioni che ritarderebbero le sue operazioni. Dimodochè la delimitazione con termini provvisori bisognerà sempre farla prima che incominci il rilevamento geometrico. Ora l'aggiungere, quando sia possibile, anche l'apposizione dei termini fissi, mi pare che sia operativamente utile che io appoggio di tutto cuore questa parte del progetto della Commissione, non con l'idea che questo ci porti subito ad un catasto probatorio alla Robornier, cioè al tipo più perfetto dei catasti probatori, ma come un primo passo che può essere utile per l'avvenire. Non si opponga che il fare tutti i verbali all'uopo prescritti ci porterà ad avere degl'innumerabili registri. È naturale che di queste operazioni, che si debbono eseguire, per ogni proprietà, se facciamo la somma complessiva, salterà fuori una cifra molto alta, come altissima è, per esempio, la cifra dei registri dello stato civile, ma, siccome questo lavoro va ripartito su circa 8300 comuni, ne consegue che il lavoro stesso, guardato nel suo dettaglio, non riesce così enorme come a prima vista si potrebbe supporre.

Io dunque sono fautore del catasto geometrico, il quale ha soprattutto il vantaggio di rilevare con esattezza qual è lo stato di fatto delle singole proprietà.

Credo poi che con la prescrizione ordinaria, o con una prescrizione più breve, se ne sarà il caso, da ammettersi con una nuova legge, si potrà giun-

gere ad avere in seguito lo stato giuridico della proprietà stessa, cioè un catasto probatorio.

Per tal modo, il catasto sarà utilissimo per agevolare il credito fondiario, come lo sarà per l'esazione delle imposte, qualora occorra procedere ad espropriazioni.

Inoltre il catasto geometrico è necessario per poter avere l'esatta superficie delle singole particelle e quindi la rendita rispettiva, la quale si determina moltiplicando l'estensione pel reddito unitario della tariffa. Se non avrete l'estensione ben determinata, è naturale che potrete andare ad una valutazione erronea.

Finalmente il catasto geometrico è per me indispensabile per togliere quella grande ingiustizia dei beni censibili e non censiti. Io credo che senza una operazione geodetica sia impossibile rinvenire questi beni, ed è inutile affidarsi ai privati, sperando che possano denunciarli. Anche in questo caso abbiamo già l'esperienza, che ci ammaestra.

E infatti la legge del 1864 voleva, che il prodotto della censuazione dei beni incensiti dovesse andare non in aumento, ma a sgravio del contingente compartimentale, di modo che tutti i contribuenti erano interessati a far sì che questa censuazione si facesse. Eppure, meno poche eccezioni, il censimento dei beni non censiti non si è potuto fare, non ostante gli assidui lavori dell'amministrazione finanziaria per riuscirvi.

Io anzi, per parlare di luoghi che conosco esattamente, vi dirò che pel compartimento modenese sopra un'estensione geografica di circa 650 mila ettari, la quale, dedotti i terreni improduttivi, cioè le rocce, le strade, ecc., si riduce a 485 ettari censibili, la Commissione del 1861 dichiarava, che da conti fatti, si era convinta che vi dovevano essere 113 mila ettari da censire. E notate che in questo compartimento vi sono già 119,000 ettari che hanno catasto geometrico, perchè, cosa strana, ma pure vera, nel compartimento modenese, che è composto di sole tre provincie, vi sono 10 catasti diversi, tra i quali alcuni perfettissimi, ed altri che soltanto il nome hanno di catasto.

Ma, ciò non ostante, lo ripeto, la Commissione del 1861 stabiliva che in quel compartimento dovevano esservi 113,000 ettari da censire. Il Governo, in seguito ai reclami di quelle provincie, le quali ne domandavano il censimento, mandò sul luogo due ingegneri, diretti da un uomo espertissimo della materia, da poco defunto, che nomino a titolo di onore; l'ingegnere Caneva, capo del collegio dei periti del censimento lombardo. Ebbene, fatta una inchiesta accuratissima, si potè stabilire che vi erano 92,553 ettari da

censire; e posso aggiungere, che il motivo principale per cui il Governo propose e la Camera approvò la legge del 4 gennaio 1880, la quale stabilisce, pel compartimento modenese, che si faccia un catasto regolare, fu questo: di trovare gli indicati beni da censirsi; che, naturalmente, tutti sapevano, presso a poco, che dovevano essere qua e là, ma che nessuno era in grado di indicare precisamente quali fossero: perchè dove non c'è un catasto geometrico, è pressochè impossibile dare indicazioni certe di questo genere. Fra gli altri vantaggi del catasto geometrico, avremo dunque questo: di riparare alla gravissima ingiustizia che vi siano beni che danno un reddito e non sopportano imposta. Fosse anche non grande la quantità di questi beni, io credo che noi saremmo obbligati a riparare a questo sconcio; ma, invece, ritengo che una quantità non indifferente di questi beni si possa trovare, come nel Modenese, così anche in altri compartimenti che non hanno catasto regolare.

Detto ciò, aggiungerò, su questo punto, soltanto un desiderio: che, cioè, si stabilisca, in un modo chiaro e netto, che la conservazione del nuovo catasto fatto a base geometrica, debba essere affidata a tecnici esperti in questo ramo di pubblico servizio.

Poichè, non bisogna illudersi, noi abbiamo dei catasti che furono fatti abbastanza bene; ma, affidati ad agenti delle imposte, i quali non si curavano di essi se non in quanto servivano come strumento tributario, ne fu trascurata la conservazione tecnica; di guisa che, io lo dichiaro apertamente, temo che molti di questi catasti geometrici, che crediamo di poter aggiornare, come si dice con frase catastale, cioè mettere in corrente, temo, dico, non riusciremo a metterli al corrente, per la ragione che sono stati mal conservati.

Aggiungo poi un'altro desiderio, ed è che si venga, allorchè si penserà a quella legge, che ci è promessa pel catasto probatorio, alla riunione degli uffici catastali con quelli delle ipoteche; come si è fatto in altri paesi, perchè così noi avremo in un solo ufficio il gran libro della proprietà fondiaria, in cui saranno indicate tutte le proprietà insieme ai pesi che gravitano sopra di esse.

Aggiungo un'altra raccomandazione, ed è che si studi bene il modo di passare dal catasto vecchio al nuovo, per ciò che riguarda il sistema ipotecario. Poichè noi abbiamo adesso le ipoteche iscritte in base ai dati dei catasti attuali e quando avremo fatto il catasto nuovo, bisognerà, onde esso

riesca utile, trovar modo di trasportare, dirò così, queste ipoteche, sul nuovo catasto, cioè reinscriverle con le nuove indicazioni, perchè altrimenti ne nascerà una confusione.

Credo dunque che convien studiare anche questa questione; ma è uno studio da rimandare più avanti, cioè a quando si sarà compiuto il catasto che ci viene proposto.

Qui nasce una questione grave, ed è quella sollevata dall'onorevole Serena. Egli dice: fermatevi a questo punto, fate il catasto geometrico, ma non andate alle stime, che io per ora non accetto. L'onorevole Serena aggiunge, che così si fece anche nel Milanese; che ivi cioè si fece prima il catasto geometrico, e poi dopo molti anni si procedette alle stime; anche ora dunque, conclude, potete fare altrettanto.

A me preme di rilevare che questo fatto del catasto milanese, purtroppo vero, è stato uno dei principali suoi difetti, e fu una delle ragioni per cui quel catasto ha durato tanto tempo, ed ha costato molto.

I classatori, che sono quelli che in sostanza fanno la stima in base alle tariffe, andarono è vero a fare il classamento molti anni dopo il rilievo geometrico, ma accadde, come era naturale, che non trovassero più gli stessi proprietari, le stesse condizioni delle particelle apparenti del rilevamento; insomma si dovette in molti casi rifare il lavoro fatto e quindi perdere un tempo non piccolo.

Questo, io credo, sarebbe l'inconveniente, che ne deriverebbe se noi fissassimo, fin da ora, di fare il catasto geometrico, senza occuparci punto della parte estimativa.

Perchè, o signori, bisogna che riflettiate, che il congegno di questo disegno di legge è tale, che le operazioni di rilevamento possono andare di pari passo con le operazioni per la stima: in quanto che, mentre i geometri fanno i rilievi particellari, vi sono le Giunte tecniche, che raccolgono tutti gli elementi della stima, e, poscia, propongono le tariffe che vengono poi esaminate dalle apposite Commissioni; e questo permette che un'operazione non sia ritardata dall'altra.

Poi, approvate le tariffe e fatto il rilevamento, si arriva al classamento, il quale compie l'opera del catasto; per modo che le due operazioni preparatorie, tanto del rilevamento geometrico, quanto della formazione delle tariffe, procedono parallelamente; ed è questo che può permettere di fare, in un tempo relativamente breve, l'opera del catasto. Mi permetta adunque l'egregio mio amico Serena che passi ad esaminare l'altra parte del-

l'operazione catastale; cioè la stima della rendita fondiaria.

E, siccome è questo il punto maggiormente contestato, così mi pare opportuno lo spiegarne con qualche dettaglio l'organismo, perchè, se qualcuno non fosse entrato bene addentro su questo punto nel disegno di legge, possa la mia esposizione togliere qualunque dubbio e far svanire una certa diffidenza che, parmi, sia nata nell'animo di parecchi.

E, a proposito di questa diffidenza, mi ha un poco sorpreso il sentire dall'oratore che mi ha preceduto, l'onorevole Fili-Astolfone, che egli non vorrebbe lasciare al regolamento le disposizioni relative ai procedimenti da seguirsi, quasi che la legge, che ci è sottoposta, contenesse soltanto alcuni punti principali, e non discendesse a dettagli.

Io gli faccio riflettere, che è vero che il progetto ministeriale non discendeva a dettagli regolamentari, ma è vero altresì, che il progetto della Commissione è quasi un regolamento. Ed infatti la Commissione stessa dice, che molti articoli ha aggiunti, desumendoli dal regolamento che è stato fatto per il catasto modenese, che cita con parole d'encomio.

Mi pare quindi che abbiamo nella legge, quale la propone la Commissione, le maggiori garanzie che possano desiderarsi, salvo ben inteso che certe particolarità non sarebbe possibile stabilirle in una legge, ma è bene lasciare al potere esecutivo, perchè circostanze, che non possiamo prevedere, potrebbero influire a mutarle anche nel corso dell'operazione.

La stima, come è detto egregiamente nella relazione dell'onorevole Messedaglia, si può fare diretta, oppure per qualità e classi, ossia per tariffe. La stima diretta, che è quella del catasto toscano, consiste nell'andare sui fondi e direttamente procedere alla valutazione delle loro rendite, senza aver fatto alcun quadro di caratteristiche generali, alcuna tariffa.

Ebbene, questo sistema, che razionalmente sarebbe il migliore, presenta un grave inconveniente all'atto pratico, inquantochè è difficile poter fare dei confronti; il perito esamina e determina secondo la sua scienza e coscienza quale è la rendita di ciascun fondo, ma come ottenere la necessaria uniformità nelle stime ed esercitare gli indispensabili controlli, quando non si hanno dei criteri generali prestabiliti, che rendano uniformi tali apprezzamenti?

Il metodo di stima proposto dal Ministero e dalla Commissione è quello per qualità e classi, ossia per tariffe; e questo metodo può essere anali-

*ticoosintetico*. Si dice sintetica la stima quando viene basata sullo spoglio dei contratti di affitto o compravendita; analitica, quando fondata sull'analisi dei prodotti.

Io ammetto che la stima in base agli affitti ha i suoi pregi, ma credo preferibile la stima analitica, come propone la Commissione, inquantochè tutti sanno che il voler desumere la rendita dagli affitti, presenta questi inconvenienti: 1° che in molti luoghi affitti non ci sono; 2° che bisogna togliere dagli affitti tutto ciò che vi è d'anormale, come i carichi straordinari che sono messi a peso dell'affittuario, escludere i contratti di durata straordinaria, eliminare quanto nell'affitto non riguarda la rendita del terreno, e via dicendo.

Poi c'è un'altra difficoltà: gli affitti vengono fatti d'ordinario a poderi o tenimenti complessivi, i quali possono comprendere in sé svariatissime qualità di colture. Quindi, dovendo poi fare la tariffa per qualità e classi, bisogna sciogliere questi affitti e dire della pensione complessiva dell'affitto: tanto ne attribuisco al prato, tanto al vigneto; tanto all'aratorio, ecc. Cosicchè voi vedete che, lasciando a chi forma le tariffe il fare queste divisioni, ritorniamo in certo modo alla stima per analisi di prodotti.

Sui contratti di compra e vendita io credo, che non bisogna far gran calcolo, perchè, come, fu già detto anche dall'onorevole Giolitti, influisce sul prezzo di compra e vendita il saggio dell'interesse al quale vengono investiti i capitali, che varia a seconda di fenomeni economici assai mutabili e indipendenti dalla rendita dei terreni.

Io approvo perciò pienamente quello che la Commissione propone, che, cioè, si debba stare ad un'unica base per quanto riguarda la formazione delle tariffe.

Nel progetto ministeriale era proposto che si stesse agli affitti ed in mancanza di questi si ricorresse all'analisi dei prodotti. Ma l'aver due basi diverse può portare a delle incongruenze, e naturalmente le due basi ci sarebbero perchè in alcune regioni gli affitti mancano. Se gli affitti fossero in uso in tutti o quasi tutti i comuni del regno, convengo che, non ostante le difficoltà indicate, il sistema potrebbe preferirsi, perchè più semplice e certo, salvo soltanto il pericolo di contratti simulati; ma, trattandosi di fare un reparto unico per tutto il regno, bisogna che vi sia perfetta unità di criteri.

Quindi molto giustamente, lo ripeto, a parer mio, la Commissione ha proposto che unica sia la base di questa stima, e che essa consista nell'analisi dei prodotti.

Stabilita la quantità dei prodotti e fatta la valutazione, come dirò in appresso, deve dedurre un tanto per cento per gli infertunii, un tanto per cento per le spese di produzione secondo i luoghi, di amministrazione, di manutenzione del fondo, reintegrazioni delle colture ecc. Così è stabilito dal progetto in esame, e credo che su ciò nessuna obiezione possa farsi. Per tal modo i criteri per la stima saranno uniformi o saranno anche corrispondenti alle differenze che possono esservi fra regione e regione.

Perchè mi par bene notare una cosa ed è, che, la tariffa si fa per comune; onde ogni comune dovrà aver la sua speciale tariffa.

Nel comune A, per esempio, si comincerà ad accertare che vi sono le tali colture; e ciò sarà fatto da una Giunta tecnica istituita per ogni provincia o gruppi di provincie in identiche condizioni agrarie, composta anche di periti locali, e senza alcuna difficoltà, perchè lo stabilire che vi sono in un comune prati, vigneti, terreni aratorii, boschi, ecc., non può dar luogo a contestazioni.

Poi la stessa Giunta determina quanto classi nello stesso comune converrà fare per ogni qualità di coltura a seconda del differente grado di feracità; e dice: i prati nel comune A saranno di tre classi; alla prima classe si assegna un reddito di 300 lire per ettaro; alla seconda, lire 250; alla terza di 200 lire e via dicendo. Altrettanto essa fa per gli altri comuni della sua giurisdizione e il prospetto che ne risulta è la tariffa, la quale perciò è, come dissi, per comune, per qualità di coltura e per grado di feracità; e con questa grande cornice noi veniamo a limitare l'opera dei classatori, incaricati di assegnare a ciascuna particella la rispettiva qualità e classe, ossia la rendita tariffale. È superfluo poi il notare che queste tariffe vengono discusse, perchè vi è una Commissione censuaria comunale eletta dal Consiglio comunale, rinforzata dai maggiori censiti, la quale rappresenta gli interessi dell'intero comune ed ha diritto di reclamare ad una Commissione provinciale, dalla quale poi si passa alla Commissione centrale, che è quella cui spetta la definitiva decisione di tutte le tariffe. A questo riguardo dirò soltanto che nella discussione degli articoli mi riservo di proporre, se ne sarà il caso, di dare facoltà alla Commissione centrale di rivedere le tariffe anche se non vi sono reclami, per meglio garantirsi contro possibili non giusto disparità di apprezzamenti, massime fra provincia e provincia.

Ma vi è un punto, su cui mi pare che si siano accentuate maggiormente le obiezioni degli op-

positori, ed è quello dei prezzi da attribuirsi ai prodotti.

Nel periodo che attraversiamo, in cui vi è tanta incertezza nella misura e stabilità dei prezzi dei principali prodotti agrari, come si può determinare un prezzo medio, cioè quel prezzo che dir si possa costante, da servire per un catasto stabile?

Su questo argomento dei prezzi si è fermato molto l'onorevole Di San Giuliano; anzi egli ha aggiunti al suo dotto discorso alcuni prospetti, dei quali gentilmente mi ha comunicato le bozze di stampa, coi quali intende dimostrare che i prezzi calcolati giusta il disegno di legge propostoci (veramente i prospetti sono redatti giusta il progetto del Ministero, che dal dodicennio escludeva l'anno di massimo e l'anno di minimo prezzo, mentre avrebbero dovuto esser fatti su quello della Commissione, che esclude i due anni di massimo e i due anni di minimo prezzo, ma la differenza non è grande) danno una media alquanto superiore ai prezzi del 1884, i quali invece di poco si discostano da quelli del 1864, per modo che egli ha concluso che la perequazione del 1864 è più giusta, di quella che avremmo colla nuova valutazione secondo il sistema proposto, che perciò ci condurrebbe a sperequazioni maggiori.

A parte le eccezioni sulla attendibilità di alcune delle cifre di tali prospetti, desunte da semplici bozze di una statistica non ancora controllata ed incompleta, che lo stesso onorevole Di San Giuliano ammette, io veramente non credo che si possa arrivare alla conclusione sopraindicata per una ragione semplicissima; cioè che, sebbene la data della legge, così detta di perequazione, sia del 1864, pure i prezzi delle derrate nel 1864 nulla hanno influito sul riparto stabilito da quella legge. La legge, per quel che riguarda il riparto per contingenti, è in gran parte basata sui valori desunti dai contratti di compra e vendita del decennio 1850-60. Quindi soltanto i prezzi di detto periodo possono aver influito sulla determinazione dei contingenti.

Pel sub-reparto interno poi si sono mantenuti intatti i vecchi catasti, basati sui prezzi delle diverse epoche in cui essi vennero formati. Bisognerebbe quindi supporre che la perequazione del 64 fosse giusta e che i prezzi dell'84 siano normali per affermare che il nuovo catasto sarà fonte di maggiori sperequazioni, oltrechè i prezzi dei prodotti sono un elemento importante sì ma non unico nella determinazione delle rendite. Ammetto per altro che la questione dei prezzi medii prevedibili per l'avvenire dei prodotti agrari è molto grave e che bisogna lasciare, come propone la

Commissione, una certa latitudine alle Giunte tecniche, e non attenersi rigorosamente a quelli del dodicennio 1872-84 anche esclusi i due massimi e i due minimi.

E qui, o signori, permettete che ripari ad una dimenticanza coll'avvertire che scopo di questa legge è di ripartire equamente il tributo non tanto fra i varii compartimenti, quanto fra i contribuenti; perchè sono strane, enormi le differenze, non solo fra i contribuenti delle diverse regioni, ma fra i contribuenti dello stesso comune, aggravati in misura diversa gli uni dagli altri e taluni quasi o del tutto esenti da imposte.

Fu già detto che i popoli non si lagnano tanto della gravezza dei tributi quanto della inegualianza del loro reparto; e questo è pure un argomento in favore della mia tesi.

Per finire l'esposizione del procedimento catastale dirò, che fatta la tariffa, i periti classatori vanno sui singoli fondi e dicono semplicemente: l'appezzamento tale, della tal qualità di cultura, va in prima classe o in seconda od in terza classe, dimodochè è grandemente limitato il loro campo d'azione; e questa è una guarentigia grande, perchè altrimenti l'ufficio del classatore potrebbe essere assai pericoloso.

Ma invece la sua azione è limitata dalla tariffa fatta dalle Giunte tecniche e approvata dalla Commissione centrale, e di più al classatore sono dati altresì dalle predette Giunte alcuni campioni, cioè sono designate particelle di terreno, da servirgli di norma pel classamento che deve fare.

Debbo per altro avvertire che, giusta il concetto della Commissione, la tariffa è provvisoria durante il classamento e cioè può correggersi dopo di esso, se nell'operazione di classamento se ne riscontrasse la necessità, mentre, giusta il regolamento pel catasto modenese, la tariffa si stabilisce definitivamente prima del classamento. Un'altra osservazione, ed è che, non procedendosi, come proponeva, a parer mio opportunamente, il disegno ministeriale al rilevamento geometrico per la divisione in classi, questa dovrà eseguirsi *a vista* dal classatore.

È poi superfluo avvertire che i privati hanno diritto di ricorrere contro il classamento, come contro la misura, alle Commissioni comunali, le quali col loro voto trasmettono i reclami alle Commissioni provinciali, alle quali ne spetta la decisione.

Questo organismo, per quanto possa sembrare complicato non lo è nel fatto; e nel Modenese le prime operazioni intraprese, cioè la triango-



lazione e la raccolta da parte della Giunta tecnica degli elementi necessari per la formazione delle tariffe, procedono bene. Anzi dirò che molte Commissioni comunali, formate nei vari comuni del compartimento stesso, hanno mostrato di interessarsi assai alla buona riuscita delle operazioni; e notate, che il catasto del Modenese non ha altro scopo che di ripartire il contingente assegnatogli fra i vari contribuenti, e non già quello di un disgravio. Con ciò parmi di avere altresì corrisposto all'invito fattomi dall'egregio mio amico Tegas nel suo importante discorso di dire qualche parola sul come procedono le operazioni del catasto modenese.

Non tratterò altri argomenti, perchè andrei troppo in lungo; solo avvertirò che vi sono due questioni secondarie di non facile soluzione, una delle quali fu già trattata dall'onorevole Giolitti, quella dei fabbricati rurali, e l'altra dei fitti d'acque irrigue da dedursi come spese di coltivazione, della quale credo che nessuno abbia ancora parlato, e mi riservo di discorrerne, se occorrerà, nella discussione degli articoli.

L'obiezione principale che vien fatta al catasto, è quella del tempo e della spesa. Ebbene, per ciò che riguarda il tempo, è questione di numero di operatori. Si può fare un catasto in 10 anni, come se ne possono impiegare 20, e credete che operatori capaci pel rilevamento non ne mancheranno.

Ma si dice: abbiamo il catasto di Francia, che ha durato 43 anni; abbiamo il censimento lombardo-veneto che dura tuttavia, e del piemontese del 1855 fu sospeso il compimento pel troppo tempo e per la grave spesa che importava, e questo ci mette in gran pensiero.

L'onorevole Lucchini ha già risposto a questa obiezione per quanto riguarda i due primi degli indicati catasti, ma nulla disse sul catasto piemontese, non disse cioè il motivo pel quale questo catasto, sebbene durasse per molti anni e importasse una spesa assai grave, non abbia condotto ad un risultato soddisfacente.

Qui, però, permettetemi di rettificare un'asserzione dell'onorevole Plebano.

L'onorevole Plebano disse, che le mappe del catasto suddetto sono ora in preda ai topi. Ma ciò non è punto vero; sono anzi conservate benissimo in un apposito ufficio, detto di stralcio, che io stesso ho visitato, e so che comuni e privati domandano spesso copie di queste mappe. Il difetto, se vogliamo dire così, del catasto piemontese (ed è il motivo pel quale non si condusse a fine) è che si volle fare con un'esattezza eccessiva. È un lavoro tecnicamente pregevole, che

è rimasto incompleto, perchè non si è andato più in là della formazione delle mappe, e per una parte soltanto di quel territorio.

Come sapete, il catasto piemontese fu deliberato per l'appoggio vivissimo che gli diede il conte Di Cavour, per modo che i fautori del catasto possono annoverarlo fra coloro che professano la loro opinione.

Anzi ho qui fra le mie carte un foglio, in cui ho trascritte alcune parole sull'argomento dette dal conte Di Cavour nel Parlamento subalpino nel 1854, foglio che ora non rinvengo; ma posso assicurarvi essere le sue parole press'a poco queste: egli dice che da principio era favorevole ad un catasto provvisorio, ma, avendo invitato quelle persone che gli dicessero essere cosa facile il farlo, a presentargli un progetto concreto, attese inutilmente due anni; anzi, di una Commissione nominata per tali studi faceva parte uno di quelli che sostenevano l'utilità di un catasto provvisorio, ma nessun progetto seppe formulare, per modo che il gran ministro finì per persuadersi che (sono sue parole) "bisognava fare un catasto stabile, essendo impossibile giungere ad un catasto provvisorio con mezzi economici e con la speranza di risultati praticamente utili."

L'onorevole Lucchini, come dissi testè, non ha indicati i motivi per i quali il catasto piemontese non andò a buon fine; ma in questi giorni è stato pubblicato un opuscolo di un ingegnere, il quale ebbe parte nei lavori del catasto piemontese, ed io ho notate alcune righe di questo opuscolo, che mi preme comunicare a voi, perchè credo, che il preconetto del tempo immenso e della spesa enorme che importerà il catasto, renda molti incerti dell'avventurarsi in questo sistema.

Ebbene, sentite quello che si legge riguardo al catasto piemontese in detto opuscolo:

"Lo stesso Ministero si valse dell'opera di gran parte del personale per la presa di possesso e la stima dei beni demaniali, per le operazioni relative alla perequazione dell'imposta fondiaria ed al prestito nazionale, per l'applicazione delle leggi per l'Asse ecclesiastico e sul macinato e pel rilevamento dei fabbricati. Gli stipendi e le indennità corrisposte agli impiegati addetti a tutti questi lavori speciali continuarono a figurare a carico dell'amministrazione del catasto sino al 1867, mentre poi quelli che erano rimasti al catasto si tennero, dal 1865 in poi, oziosi od occupati a pochi lavori di tavolo nei distretti, nelle ispezioni, e presso la direzione prima generale poi compartimentale di Torino."



E più innanzi aggiunge:

“ In una parola, il lavoro utile ebbe una durata non di 11 anni, come da molti si crede, ma di soli quattro. ”

È naturale che bisogna sottrarre, pel tempo, tutto il lavoro impiegato in altre cose e lo stesso deve dirsi per la spesa, poichè parte della spesa attribuita al catasto servì ad altri lavori e ad esso quindi non doveva assegnarsi.

Poi io non voglio entrare a fondo in una questione tecnica, ma l'accenno, perchè merita la più seria considerazione.

Tecnici rispettabilissimi dichiararono che adottando pel rilevamento un sistema nuovo, cioè il sistema che si chiama della celerimensura, che consiste nell'uso di uno strumento inventato prima dal Porro, che lo chiamò *cleps*, e che ora ci ritorna dall'Inghilterra perfezionato e si chiama tacheometro, adoperando, dico, questo strumento si può riuscire a rilevare con grande economia di tempo, e quindi di danaro, un territorio, anche per gli effetti catastali. Il tacheometro vi dà un'esattezza matematica, e non abbisogna di cancellatori.

Ora, se questo sistema di rilevare i terreni darà buoni risultati, capirete che la spesa sarà di molto diminuita. Con esso si potrà compiere il catasto anche in 10 anni, purchè si abbia un sufficiente numero di operatori, e questo non lo dico io per mia scienza, ma perchè tecnici valentissimi lo assicurano.

La misura della spesa è cosa da vedersi, ma si può ritenere dai calcoli fatti che essa non supererà i 60 milioni. È naturale che la spesa dipenderà molto dal modo col quale si farà il catasto, perchè non bisogna illudersi; se i lavori procedono lentamente, la spesa sarà maggiore, ma, se vi sarà una buona direzione, che possa spingere alacremente i lavori stessi, e se non si ripeterà quello che avvenne in Piemonte di voler cioè tener conto nei rilevamenti e nella mappa di dettagli inutili agli scopi catastali, con una spesa relativamente non grave si raggiungerà lo scopo.

Spiegato così quest'organismo del catasto, a me non rimane che di parlare di un punto che è stato già accennato da altri colleghi, cioè quali saranno gli effetti presumibili di esso, circa il riparto dell'imposta fondiaria fra le provincie del regno. Si sono messe innanzi varie cifre per dimostrare l'attuale sperequazione; si è detto l'imposta che si paga nel compartimento A, è del tanto per cento su cento lire di rendita ca-

tastale, nel tale altro, invece, l'aliquota percentuale è molto maggiore; dunque, c'è sperequazione. Tutti comprenderete benissimo che, con 22 catasti che abbiamo in Italia, fatti secondo sistemi diversi, in epoche diversissime, è naturale che queste aliquote non possano servire di alcun confronto; di modo che può accadere benissimo che, riguardo alla rendita reale, il compartimento il cui catasto presenta una aliquota minore, sia invece in realtà il più aggravato.

Così dicasi riguardo, all'estensione. Ma come volete ragguagliare la imposta all'estensione, parlando di tutta Italia, con tanta diversità che abbiamo nelle condizioni territoriali ed agrarie del nostro paese? È appunto questa diversità che a me fa credere utilissimo il disegno di legge che discutiamo: perchè, secondo esso, facendosi la tariffa per comuni, è naturale che i comuni i quali hanno terreni molto fertili, avranno anche una tariffa alta, e quelli che li hanno poco fertili, l'avranno bassa; di guisa che, la osservazione che vien fatta di frequente: che non si possono paragonare le irrigue pianure della Lombardia colle aride del mezzogiorno o colle vette delle montagne, non ha alcun valore, di fronte a questo congegno della operazione catastale.

Ciascuno pagherà in ragione della propria rendita. E, quando si dice *aliquota unica*, non si intende di dire che qualunque sia il reddito del terreno, debba l'imposta essere uguale. In alcune petizioni che son venute alla Camera ho visto accennati timori infondati per questa aliquota unica: mentre tutto dipende dalla determinazione della rendita. Se l'aliquota è, per esempio, del 7 per cento, su 1000 lire di rendita pagherete settanta; su 10,000, pagherete il decuplo.

Il rapporto colla popolazione esso pure non ha molto valore, perchè comprenderete benissimo come, nei luoghi ove sono centri d'industrie e commerci, la maggior densità di popolazione faccia sì che la percentuale sia piccola, mentre può darsi che l'imposta sui terreni sia altissima.

Ed ora permettetemi di accennarvi un altro dato su questo argomento; ma vi avverto che, anche da questo dato, non si potrebbero avere elementi sicuri di confronto. Tuttavia ve lo voglio indicare perchè vediate con quanti sforzi si sia cercato di stabilire quali siano le attuali differenze fra un compartimento e l'altro riguardo all'imposta fondiaria.

Sentite questo calcolo in che consiste. Io l'ho desunto da un rapporto d'una Commissione parlamentare.

Voi sapete che dalla legge del 1871, per la

esazione delle imposte dirette, fu stabilito che per le esattorie comunali e le ricevitorie provinciali si potesse dare una garanzia su beni stabili, valutati ai prezzi di recente acquisto, oppure con perizie controllate dalle deputazioni provinciali e dalle Giunte comunali, oltrechè dal Governo.

Capirete benissimo che i valori capitali accerati in tutta Italia per queste garanzie avevano grande attendibilità.

Ebbene, il Ministero scrisse alle intendenze di finanza, affinchè notassero la imposta governativa che pagavano questi beni dati a garanzia, per modo che si potesse avere il rapporto tra la imposta ed il capitale. Era questo, secondo me, un modo abbastanza corretto per istabilire le disparità esistenti.

Ma io vi confesso che, quando ho visto questi risultati, che qui credo inutile l'indicare, mi sono convinto che non si poteva da essi trarre alcuna pratica conseguenza, perchè fra le provincie dello stesso compartimento vi erano differenze grandissime.

Quindi, allorchè si parla di certi conguagli che si vogliono fare con metodi affrettati, io non so d'onde si voglia partire, perchè veggo che tutti gli sforzi fatti in passato a quest'intento sono riesciti a nulla.

Ora io dico: il procedimento che viene proposto per questo catasto è giusto, non può quindi che dare dei risultati giusti.

E quando penso che nel Piemonte si è compiuto da non molti anni il canale *Cavour*, nel Milanese da poco tempo il canale *Villoresi*; quando penso alle recenti grandi bonifiche del Ferrarese, per le quali l'esenzione dall'imposta dura per soli dieci anni ancora, ed ai molti nuovi vigneti del Piemonte e di altre parti d'Italia; io non so come spiegarmi questa preoccupazione di maggiori temuti aggravii per una parte d'Italia, mentre è certo che gli indicati miglioramenti agrari non sono ora colpiti di imposta, come lo sarebbero col nuovo catasto.

E, poichè ho toccato questo tasto, permettetemi di aggiungere che il catasto ha un effetto benefico per ciò che riguarda i progressi agrari. È evidente, o signori, che, durante questo periodo di aspettativa della perequazione a base di catasto, i progressi agrari debbano essere arrestati. Il proprietario, il quale vorrebbe fare qualche miglioramento, pensa, che è molto meglio farlo dopo che sarà approvata la legge, perchè vi si propone un catasto ad epoca fissa, il che vuol dire che dei miglioramenti fatti dopo di essa non si tien conto nel catasto.

Ora, l'essere la questione pendente davanti alla Camera, fa sì che i progressi agrari siano sospesi; e io induco da ciò l'assoluta necessità di approvare sollecitamente il disegno di legge, che ci è presentato.

Non mi preoccupo molto di un argomento che è stato messo avanti da alcuni, i quali dicono: ora, che avete l'imposta sperequata, i ministri non possono aumentarla, mentre, quando l'avrete perequata, sarà facile loro l'accrescerla. Ma spetta al Parlamento l'approvare le imposte, e d'altra parte abbiamo il fatto che prova il contrario. Era, come lo è tuttavia, sperequatissima l'imposta, venne un ministro e propose, per le necessità del bilancio dello Stato, un decimo d'aumento prima e dopo altri due decimi, e i tre decimi furono imposti. Dunque io questa apprensione non posso averla.

Di più, vediamo nel disegno di legge che sarebbe legislativamente stabilito, che il catasto non dovrebbe avere uno scopo fiscale; il che vuol dire, che il complesso dell'imposta, che ritrae lo Stato dai beni rurali, dovrà continuare a ritrarlo anche in avvenire, e quindi non vi è ragione a temere un maggiore aggravio.

Di fatto la onorevole Commissione nostra, molto oculata, ha visto che vi era una proposta del Ministero che presentava uno scopo fiscale, quella cioè di mettere i fabbricati rurali nel catasto degli urbani, lasciando, naturalmente, intatta la cifra dell'imposta sui terreni, il che aumentava la materia imponibile del catasto dei fabbricati e avrebbe dato allo Stato un aumento di entrate a carico della proprietà rurale, e l'ha tolta.

Io non posso temere un aggravio dell'imposta fondiaria nel suo complessivo ammontare, mentre noi, permettendolo le condizioni del bilancio, siamo già entrati nella via degli sgravii; e non è possibile che si voglia tornare indietro su questa via, mentre l'agricoltura è la principale delle nostre industrie e tutti sentiamo il dovere di sollevarla dal soverchio peso che sino ad ora ha sopportato. Non v'è dunque pericolo in condizioni normali di ulteriori aggravii; ma, se imprevedibili straordinari avvenimenti esigessero da noi maggiori sacrifici, io son certo, che allora, come in altri tempi, sorgerebbe fra noi la nobile gara di contribuire nella maggior misura possibile alla salvezza ed al decoro della patria nostra. (*Approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Francica.

**Francica.** L'ora tarda, e la convinzione di do-

ver ripetere cose, che sono già state dette in questa Camera, mi consigliano a limitare il mio discorso ad una semplice dichiarazione.

Mi sono schierato fra coloro che combattono questo disegno di legge e voterò contro di esso, non perchè ritenga che la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria non sia legge di giustizia, ma perchè ritengo che essa non risponda allo scopo per cui si dice essere stata fatta, nè arrechi quei beneficii che da tutti si aspettavano.

Ritengo che quantunque la Commissione in parecchi punti della relazione, e il Ministero, anche nel foglio che fece distribuire alla Camera dei deputati, presentando questa legge il primo giorno in cui questa discussione è incominciata, abbiano detto che, nessun intento fiscale si nasconde nelle proposte del Governo, le quali mirano a raggiungere soltanto uno scopo di civiltà e di giustizia distributiva, pure è chiaro che uno scopo di fiscalità ci è.

Ritengo che codesto disegno di legge presentato, così solo, alla discussione ed approvazione della Camera, non accompagnato da altri provvedimenti, come l'istituzione del credito agrario, la abolizione della sovrimposta comunale e provinciale, ed altro, sia assolutamente inefficace ed inopportuno.

Per sommi capi, quindi, ed in forma del tutto sintetica, dirò le ragioni le quali mi hanno indotto a formarmi questo criterio, il quale, dichiaro, non è originato da interessi parziali o regionali, ma invece dal desiderio di patrocinare gl'interessi generali.

La perequazione dell'imposta fondiaria sarebbe principalmente da temersi da quelle provincie, le quali o hanno molti beni non censiti, o hanno l'imposta fondiaria poco gravata. Or bene nella provincia di Catanzaro, della quale ho l'onore di essere deputato, i beni censiti raggiungono una proporzione di superficie pari all'estensione del territorio; la statistica, che ciascuno può leggere nella relazione della Commissione, segna alla provincia di Catanzaro, insieme a quelle di Benevento e di Napoli, il 100 di beni censiti sopra l'egual quantità di territorio. Io però posso asserire ancora che la supera. La proprietà fondiaria censita nella provincia di Catanzaro è superiore al territorio reale. Questa mia affermazione apparirà vera, se la legge che discutiamo sarà approvata dalla Camera e se si faranno i catasti da essa indicati.

Per quanto riguarda poi l'aliquota che grava sull'imposta fondiaria, io non dirò nulla di mio; ma mi riporterò a quanto disse l'onorevole Zuc-

coni nella seduta del 1° febbraio 1885, riferendo sulle petizioni delle Giunte municipali e dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei Comizi agrari, intorno alla questione agraria.

L'onorevole Zucconi diceva così: "La sperequazione per le sovrainposte provinciali è tale che si giunge nella provincia di Cremona ad un minimo di 18.82 di sovrimposta provinciale per ogni 100 lire di imposta erariale, e ad un massimo nella provincia dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio (nella provincia di Catanzaro) di lire 102,89 per ogni 100 lire d'imposta erariale. „ Vedete bene, o signori, che se v'è alcuno, che deve risentire un beneficio dall'attuazione di questa legge, la provincia di Catanzaro dovrebbe esser la prima. Signori, credo che queste ragioni siano sufficienti a fare eliminare assolutamente il concetto che io sia animato dal desiderio di proteggere l'interesse regionale, e che invece provano, che solo il concetto di patrocinare l'interesse generale suggerisce il mio dire.

Io ho detto che riteneva la legge di perequazione della imposta fondiaria una legge di giustizia, perchè tale mi appare per se medesima, ma non per quello che ha detto l'onorevole Righi, allorquando dal presidente del Consiglio fu domandata la inversione dell'ordine del giorno. L'onorevole Righi in quella circostanza disse, che nessuna opposizione avrebbe dovuto farsi nella Camera contro quella proposta, giacchè la sola parola "perequazione" s'imponesse, significando giustizia, e questa deve desiderarsi da tutti.

Codesto concetto sarebbe stato giusto, se si fosse trattato di una perequazione generale, della perequazione dei diritti e dei doveri di tutti, e non della sola perequazione fondiaria. Queste mie parole servano, o signori, come una semplice osservazione; ma esse non infirmo il concetto della legge.

Io combatto, l'ho detto, questo disegno di legge, sì perchè lo credo fiscale, sì perchè lo credo dannoso agli interessi dell'agricoltura, sì perchè lo credo inopportuno, ed inefficace; della sua fiscalità, del danno che arreca all'agricoltura parlerò nella discussione degli articoli: per ora mi limito a parlare della sua inopportunità, ed inefficacia.

Io penso, che più che una legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, il Governo avrebbe dovuto presentare alla discussione ed approvazione della Camera una legge di riforma generale dell'imposta fondiaria, di cui principale scopo avrebbe dovuto essere il ribasso dell'imposta fondiaria, perchè la principale causa della crisi agraria, del malessere dell'agricoltura è, secondo me,

ra gravezza dell'imposta fondiaria, la quale, se in Inghilterra grava la proprietà fondiaria, del 13 per cento, in Francia, in Russia, in Germania del 15, del 10 in Olanda, ed in minime proporzioni negli altri paesi; in Italia, come nella provincia di Catanzaro, raggiunge il 102 per cento. Questa credo che sia vera sperequazione.

Io penso che questa legge avrebbe dovuto provvedere all'eliminazione completa della sovrimposta comunale e provinciale, che con un crescendo spaventevole depaupera l'esauite forze dell'agricoltura. Infatti la sovrimposta comunale, che nel 1872 gravava la proprietà fondiaria di 83 milioni, nel 1881 aumentò a 114 milioni; e la tassa provinciale che nel 1872 era di 48 milioni, nel 1881 arrivò a 74 milioni.

Avrebbe dovuto provvedere all'eliminazione della ricchezza mobile sull'agricoltura, suprema ingiustizia, tanto ben rilevata dall'onorevole Cagnola nel suo discorso fatto alla Camera nella tornata dell'8 febbraio 1885.

Non ripeterò quanto disse l'onorevole Cagnola in quella circostanza, circa ai danni che reca la tassa di ricchezza mobile all'agricoltura, e sulla storia di essa sui suoi scopi; ma ripeterò solamente alcune sue osservazioni che riepilogano in qualche guisa il suo concetto.

Egli disse: "Ora che il prodotto del terreno soggiaccia ad una sola tassa fondiaria, quando è tenuta dal proprietario: a due quando due persone si uniscono, il proprietario ed il conduttore, e soggiaccia anche a tre, quando vi si associano i lattai che affittano il latte o i mandriani che affittano il fieno, e se volete perfino a quattro quando si assumono speciali coltivazioni sul terreno, è cosa che rasenta, a mio credere, l'assurdo." Parmi che gli apprezzamenti dell'onorevole Cagnola siano pur troppo esatti.

Egli aggiunge ancora quest'altra considerazione:

"La applicazione della tassa di ricchezza mobile all'industria agricola è contraria a tutti i criteri del censimento; è contraria alla stabilità sua." E molte altre ragioni rileva l'onorevole Cagnola, che io non ripeto per non stancare la Camera con una lunga lettura.

Questa legge avrebbe dovuto provvedere all'istituzione del credito agrario, che in moltissime provincie è assolutamente lettera morta; avrebbe dovuto osservare i tristi sintomi della maggiore importazione e della minore esportazione, e studiare il modo come rimediare; avrebbe dovuto provvedere all'educazione pratica degli agricoltori, perchè fossero messi in grado di migliorare la loro condizione; ed avrebbe dovuto provve-

dere a tante altre cose, che in questo momento non mi vengono alla mente.

La imposta fondiaria ha bisogno di radicali riforme, perchè molto sono le ragioni che la rendono insopportabile, che aggravano l'agricoltura ed impediscono il suo sviluppo, ed impediscono lo sviluppo del benessere generale in Italia.

Una lunga, dotta ed animata discussione tenutasi sul cominciar di quest'anno in questa Camera, provocata dall'onorevole Lucca colla risoluzione sulla crisi agraria, e varii dotti volumi della Commissione per l'inchiesta agraria che, con non mai abbastanza lodata solerzia, ha compiuto l'incarico affidatole, hanno dimostrato chiaramente quali sieno i bisogni della nostra agricoltura: bisogni che, ora, non ripeterò alla Camera, limitandomi soltanto ad accennarli.

E mi limito a questo, anche perchè in quella circostanza, dalla Camera, convinta della giustizia ed esattezza delle rimostranze presentatele dai diversi oratori, si è elevato un grido unanime per deplorare le lagrimevoli condizioni dell'agricoltura in Italia.

Ma, con la presente legge, io domando: a quali di quei mali allora notati, rivelati, e deplorati si è posto rimedio?

A nessuno, signori.

Ecco perchè io credo che la legge della perequazione dell'imposta fondiaria, sia insufficiente ed inopportuna, e credo che invece si sarebbe dovuto provvedere al marasma che ne invade, con una legge di riforma generale dell'imposta fondiaria, di cui la perequazione sarebbe stata parte.

È alla soluzione della questione agraria, che seria, minacciosa, permanente, s'imponè alla economia del paese, che avrebbero dovuto rivolgersi tutti gli sforzi del Governo. Tutti lo hanno affermato, tutti lo hanno detto, tutti lo hanno gridato: tutti affermano, tutti dicono, tutti gridano, tutti si impensieriscono delle deplorable condizioni dell'agricoltura in Italia: volumi stampati, giornali, oratori in quest'Aula, tutti suggeriscono rimedii a tanta iattura. E che cosa si è fatto? Nulla.

Lo stesso Governo ci presenta questa legge intitolandola "legge di riordinamento dell'imposta fondiaria." Ma che cosa riordina? Se noi leggiamo uno per uno tutti gli articoli che la compongono, non ne troviamo uno solo il quale parli d'altro che della perequazione della imposta fondiaria, e della formazione del catasto, che è lo accertamento della proprietà immobile, e che è la causa principale della perequazione. È vero che l'articolo 40 limita ai comuni e alle provincie il dritto di sovrimposte comunali e provinciali; ma

è codesta una cosa che urta tanto il buon senso, e per sè stessa costituisce tale una sperequazione, che sarebbe stato meglio non vi fosse.

Poi vi sarebbe anche l'articolo 52; ma di questo non parlo; sia perchè in principio del mio discorso ho detto che non intendeva parlare della parte fiscale della legge, sia perchè, dopo le ultime dichiarazioni del Governo, pare che questo articolo debba essere modificato, e per conseguenza ne discorreremo a suo tempo. Solamente dico, che io non lo considero quale bianca colomba apportatrice della buona novella.

Ciò non ostante, ripeto sempre, all'essenziale non si provvede.

Non sono le parziali mancanze di raccolto, non le intemperie, nè le alluvioni, che aggravano le condizioni degli agricoltori; le aggravano la mancanza di criterii economici, da cui è retta l'agricoltura, la produzione non più remunerativa, il costo di produzione non adeguato al valore del lavoro, la concorrenza estera che ha fatto diminuire il prezzo di gran parte delle nostre derrate, e maggiormente del grano che è una coltivazione privilegiata di molte nostre terre.

Da codeste cause deriva l'assoluta impossibilità del miglioramento dei campi, l'agricoltura non progredisce, non può trasformarsi dove mancano i capitali, o dove il prodotto non è remuneratore del capitale impiegato.

La proprietà fondiaria è torturata da aggravii impossibili. Ed io, avvalendomi ancora una volta della relazione dell'onorevole Zucconi, come quella che, avendo riferito i bisogni delle diverse regioni d'Italia, è la più concludente, ricordo quanto in quella circostanza egli disse: " su di una popolazione di 28,459,128 abitanti, nel 1884, il carico sulla terra fu il seguente: erariale lire 125,343,853; sovrimposta provinciale lire 53,113,844; sovrimposta comunale lire 61,849,531; totale delle imposte dirette lire 240,307,228.

" Non sono queste (soggiunge egli più oltre) le sole tasse che pesano sull'agricoltura; si deve aggiungere la tassa sul bestiame, imposta dai comuni, ammontante a 8,939,143 lire; e la tassa sul fuocatico gravante per tre quinti almeno sui possidenti lavoratori del suolo per 9,669,623 lire.

" Le tasse sugli affari e di registro e bollo rendono in Italia 168,885,054 lire. Secondo un calcolo fatto in un dotto e pregevole lavoro dal nostro onorevole collega Morpurgo (di cui tutti deploriamo la troppo immatura morte) i tre quinti di questa imposta gravano sull'agricoltura; ma prendendone soltanto i due quinti si ha che 67,554,020 lire gravano sull'industria agricola.

" Sulle lire 94,584,194, che lo Stato realizza dai cespiti di ricchezza mobile, havvi pure una parte, che va a gravare l'agricoltura, cioè la così detta tassa fondiaria sulle colonie agricole, la tassa imposta ai fittaiuoli sulla loro industria, per non parlare della tassa sui crediti ipotecari, quando per patti contrattuali essa resta riversata sui debitori. Non si hanno dati per poter rilevare quale proporzione di questa tassa grava sulla ricchezza agricola; ma certamente non si esagera, se essa si fa consistere in un decimo dell'intero provento, cioè in lire 9,458,412. Cosicchè prese insieme tutte queste tasse, i terreni verrebbero colpiti di un complesso di gravami che ammonta a 425,928,406 lire. "

Fin qui ha parlato l'onorevole Zucconi; ed io aggiungo, che bisogna mettere in calcolo ancora: la tassa sulle volture, l'onere del pagamento delle decime, gli oneri civici della servitù dei pascoli e di legnatico sugli ademprivi e di vagativo. E non solamente da queste tasse, direi quasi dirette, è colpita l'agricoltura; altre ve ne sono che la colpiscono indirettamente, ma sempre in maniera esiziale. Esse sono: la tassa sull'eredità, quella sui testamenti, la tassa di bollo, quella sulle trascrizioni, le spese per l'adempimento delle formalità di tutela dei minorenni, e quelle giudiziarie al di là del valore di competenza dei pretori, le quali non sono proporzionali, ma fisse per qualunque valore.

E a questo proposito l'onorevole Zucconi fa un'altra considerazione, che a me piace ripetere alla Camera per dimostrare gli effetti di codesto sistema. Egli dice:

" Nelle petizioni si adducono alcuni esempj per dimostrare gli effetti di questo sistema. Così una eredità di lire 13,337.20 costa, per tasse di passaggio lire 393.20; trenta eredità di lire 450 ognuna costano, per tasse di passaggio, lire 4,669.50, cioè lire 391.95 per ciascun asse ereditario. Un contratto di vendita di un fondo per lire 995 costa lire 83.43. Per contro quattordici contratti di vendita di lire 74 costano lire 523.60. Un provvedimento per un minorenne, dalla convocazione del consiglio di famiglia al decreto del tribunale, costa lire 46, tanto che si tratti di una eredità di 100 mila lire, quanto che si tratti di una eredità di 100 lire. Cosicchè se per la ventilazione di una eredità di lire 450 occorrono, come spesso avviene, tre provvedimenti del tribunale, la tutela della legge prestata al minorenne costa la spesa di lire 138, che, unite alle altre comuni a tutte l'eredità in lire 391.95 finisce per assorbire tutta la sostanza ereditaria. "

Infine, senza enumerare più tasse, si calcola che almeno la metà della totale rendita in Italia, per quanto si riferisce ad imposte dirette ed indirette, è pagata dall'imposta fondiaria.

Questa, o signori, è la vera, la reale condizione delle cose; e sarebbe vano dissimularcela, o cercare di nasconderla. Ma come si è affrontata questa questione, che concerne tanto essenzialmente la vita economica del paese?

Con cuor leggero e con animo sereno, e presentando una legge che, invece di produrre il benessere economico, e destare nell'animo degli agricoltori la calma e la speranza di un avvenire più prospero e più felice, ha in tutti destato il sospetto e il malumore; e che, se qualche beneficio promette, lo rimanda dopo parecchie decine di anni di aspettativa, e dopo aver fatto spendere ai comuni, alle provincie, all'erario, ed ai contribuenti, per conseguenza, delle centinaia di milioni.

Si è prodotta una ingiusta agitazione nel paese facendo nascere il sospetto, che prepotenza e violenza si commetta da una parte d'Italia a danno dell'altra che subisce un sacrificio, consuma un olocausto.

Se, invece di questa legge fiscale e improvvida, si fosse presentata una legge la quale avesse meglio risposto ai veri interessi e ai desiderii del paese, non avremmo assistito al doloroso spettacolo di leggere sui giornali e di udire ripetere nei *meetings*, nei circoli, nei comizi, penose recriminazioni degli uni contro gli altri; non si sarebbero fatti calcoli sul debito pubblico più florido in una che nell'altra regione, o sul valore dei beni demaniali, incamerati e venduti; non si sarebbe cercato se la viabilità sia più sviluppata in una piuttosto che in altra parte; non si sarebbe osservato che nelle provincie del nord si era speso un miliardo e mezzo, in pochi anni, per la costruzione delle ferrovie, mentre ve ne erano in esercizio 2000 chilometri, e nelle provincie del sud si sono spesi solamente settecento milioni, mentre vi erano in esercizio soli 99 chilometri; o che le provincie del nord pagano il 25 per cento per le costruzioni delle vie comunali del sud; non si sarebbe pensato a rilevare che le provincie del nord avevano 23,813 chilometri di strade comunali, mentre le meridionali ne avevano solamente 4629, e che le strade provinciali nell'alta Italia percorrevano 17,218 chilometri, mentre nel mezzogiorno ne percorrevano solamente 9783; non si sarebbero rimproverati gli uni cogli altri, i beni dei comuni venduti o i prezzi dei generi più elevati nel nord che nel sud, nè dell'emigrazione che affligge una regione più che un'altra, e tante altre

recriminazioni non si sarebbero udite, provocate dall'ira, dall'ingiusto sospetto, dal dispetto.

Nulla di tutto questo il paese avrebbe detto, o udito, ma invece avrebbe guardato con occhio sereno, con affetto fraterno le condizioni generali dell'Italia, ed avrebbe veduto che il male è a tutti comune, e che si estende a tutte le contrade d'Italia. Avrebbe veduto che tutti ne rode il tarlo divoratore della ipoteca, che in Italia ha raggiunto la spaventevole cifra di più che tredici miliardi; e che gli arretrati pagamenti per l'imposta fondiaria, che autorizzano gli esattori a vendere i fondi rustici, colpiscono tutti. Ed in tal caso non si sarebbe pensato a perequare solamente la imposta fondiaria; ma con una opportuna legge di riforma si sarebbe valutata la giustizia di perequare ancora le condizioni generali della viabilità, del commercio, della industria, del credito, dell'istruzione. La perequazione dell'aliquota sarebbe stata una parte della legge, non la legge intera.

A ciò doveva provvedere il Governo. E ciò facendo, si sarebbe sgravato di una forte responsabilità che gli pesa addosso, la responsabilità cioè di aver creato questa condizione di cose tanto deplorabile, di avere ingiustamente armato una metà d'Italia contro l'altra. Invece del danno prodotto, avrebbe contribuito perchè il paese tutto fraternamente riunito avesse cercato i mezzi per lenire le sue piaghe, per distruggere la pellagra nel nord, la malaria nel sud, la fame, la miseria, la tratta dei fanciulli dovunque.

Comuni erano i bisogni, comune era il male, comuni dovevano esser egli sforzi per distruggerlo.

E codesto fatto sarebbe stata legittima espressione di legittimo bisogno, legittimamente sentite.

**Presidente.** Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

### Risultamento della votazione per la nomina di un vice-presidente della Camera.

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultamento della votazione per la nomina di un vice-presidente. (*Segni di attenzione*)

Votanti . . . . . 286  
Maggioranza . . . . . 144

Ebbero voti gli onorevoli:

Solidati . . . . . 124  
Spaventa . . . . . 115

Voti dispersi 3 — Schede bianche 44.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza assoluta, domani, in principio di seduta, si procederà alla votazione di ballottaggio tra gli onorevoli Solidati e Spaventa, come quelli che raccolsero il maggior numero di voti.

E siccome non si è potuto fare ancora lo spoglio delle schede per la nomina di quattro commissari per la Giunta generale del bilancio, nel caso occorra di procedere a qualche ballottaggio, rimane fin d'ora stabilito che anche tale votazione si farà domani in principio di seduta.

### Annunzio di una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, dò lettura di una domanda d'interrogazione degli onorevoli Perelli e Cucchi Francesco.

“ I sottoscritti desiderano d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, e gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici, intorno ai provvedimenti che il Governo ha dato o intende di dare in conseguenza dei disastri delle ultime inondazioni avvenute nella provincia di Sondrio. „

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando il Governo intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Comunicherò questa domanda d'interrogazione ai miei colleghi assenti, e nella seduta di domani dichiareremo se e quando saremo in grado di rispondere.

**Presidente.** Onorevole Cucchi, onorevole Perelli, hanno udito?

**Cucchi Francesco.** Sì, signore.

**Perelli.** Sta bene.

La seduta è levata alle 5, 25.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione di ballottaggio per la nomina di un vice-presidente della Camera e occorrendo di commissari del bilancio.

2. Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (54)

3. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

4. Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

5. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del tesoro. (187) (*Urgenza*)

6. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)

7. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86) (*Urgenza*)

8. Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

9. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

10. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)

11. Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

12. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

13. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

14. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

15. Disposizioni sul divorzio. (87)

16. Provvedimenti per Assab. (242) (*Urgenza*)

17. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)

18. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

19. Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam. (290)

20. Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea. (291)

21. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

22. Ordinamento del credito agrario. (268)

23. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

24. Modificazioni al codice della marina mercantile. (308)

25. Modificazioni alla legge sui consorzi d'irrigazione. (307)

26. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)

27. Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla casa Gazzelli di Rossano a destra del Po. Allargamento e sistemazione di un cavo. (338)

28. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340) (*Urgenza*)



29. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)

30. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)

31. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)

32. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)

33. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Ammi-

nistrazione della guerra per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)

34. Aggregazione del comune di Lonate-Pozzolo al mandamento di Gallarate. (239)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

---